



Présidence de la Région
Bureau électoral

Presidenza della Regione
Ufficio elettorale

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

26 maggio 2013

ISTRUZIONI PER I SEGGI

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA»

- Pubblicazione n. 1 — Le leggi elettorali.
- Pubblicazione n. 2 — Calendario delle principali operazioni per lo svolgimento dell'elezione del Consiglio regionale.
- Pubblicazione n. 3 — Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.
- Pubblicazione n. 4 — Disciplina della propaganda elettorale.
- Pubblicazione n. 5 — Istruzioni per i seggi.
- Pubblicazione n. 6 — Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi.
- Pubblicazione n. 7 — Contrassegni.

Avvertenza

Le presenti *Istruzioni per i seggi* sono state predisposte con l'intento di agevolare i compiti dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle consultazioni per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con particolare riferimento alle operazioni elettorali di votazione e di scrutinio.

Al fine di evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali di seggio suscettibili di influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda che:

a) ogni paragrafo dei verbali sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che di queste costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare sul verbale siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire all'Ufficio elettorale regionale, costituito presso il Tribunale di Aosta, per le operazioni di propria competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati da inoltrare ai vari uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Ciò brevemente premesso, con l'ausilio della presente pubblicazione, si confida che tutte le operazioni elettorali verranno disimpegnate con regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.

PRIMA SEZIONE
L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO I

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO

§ 1. Composizione del seggio

In ogni sezione elettorale è costituito un ufficio elettorale di sezione, di seguito, per brevità, denominato seggio.

Il seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori e deve restare invariato per tutta la durata delle operazioni, compreso l'eventuale turno di ballottaggio, salvo eventuali sostituzioni secondo le modalità illustrate al paragrafo 28.

Il presidente sceglie fra i quattro scrutatori un vicepresidente che lo assiste in tutte le sue funzioni.

Per la validità delle operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

In proposito, si precisa che nella dicitura «operazioni elettorali» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dai seggi dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

Sulla composizione del seggio: art. 19, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Sulla validità delle operazioni elettorali: art. 38 della l.r. 3/1993.

§ 2. Obblighi e sanzioni

Il presidente, gli scrutatori e il segretario sono tenuti ad assumere l'incarico assegnato e a presentarsi al momento dell'insediamento del seggio.

È punito, con una multa da 309 a 516 euro, chi senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

Sugli obblighi: art. 24, comma 1, della l.r. 3/1993 e art. 40 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Sulle sanzioni: artt. 104 e 108 del d.P.R. 361/1957.

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale dei componenti del seggio e dei rappresentanti di lista

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista durante l'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei membri del seggio, si procede con giudizio direttissimo.

Sulla qualifica di pubblico ufficiale: art. 24, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sui reati: art. 112 del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente

Il presidente del seggio è nominato dal presidente del Tribunale di Aosta.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente del Tribunale di Aosta e il Sindaco del Comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente del seggio, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente del Tribunale di Aosta, assume la presidenza del seggio il Sindaco o un suo delegato.

Se l'assenza o l'improvviso impedimento si verifica nel corso delle operazioni elettorali, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Sulla nomina del presidente da parte del presidente del Tribunale di Aosta: art. 20, comma 1, della l.r. 3/1993.

Sulla sostituzione del presidente: art. 20, comma 4, della l.r. 3/1993.

Sull'assenza o impedimento del presidente durante le operazioni elettorali: art. 24, comma 2, della l.r. 3/1993.

§ 5. Poteri decisionali del presidente

Spettano al presidente, sentito il parere degli scrutatori, le decisioni su:

- difficoltà e incidenti nello svolgimento delle operazioni;
- reclami, anche orali, e proteste;
- contestazioni;
- nullità dei voti.

La decisione del presidente è provvisoria. Infatti, contro le operazioni di votazione e di scrutinio per l'elezione del Consiglio regionale, il giudizio definitivo è demandato all'Ufficio elettorale regionale, costituito presso il Tribunale di Aosta. Inoltre è da tenere presente che le decisioni del presidente del seggio, relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati, vengono riesaminate dal menzionato Ufficio elettorale regionale.

Sui poteri decisionali del presidente del seggio: art. 43 della l.r. 3/1993.

Sulla costituzione dell'Ufficio elettorale regionale: art. 8 della l.r. 3/1993.

Sui poteri decisionali dell'Ufficio elettorale regionale: art. 49, comma 1, della l.r. 3/1993.

§ 6. Poteri di polizia del presidente

Il presidente del seggio è incaricato della polizia dell'adunanza.

Il presidente può disporre della forza pubblica in servizio nella sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o commettono reati.

L'intervento della forza pubblica deve essere richiesto dal presidente ed è obbligatorio qualora ne facciano richiesta tre scrutatori.

In caso di disordini, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala della votazione e farsi assistere dagli agenti della forza pubblica, anche se il presidente non ha richiesto il loro intervento. Non possono però entrare se il presidente si oppone.

Agli ufficiali giudiziari è consentito entrare nella sala della votazione per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni elettorali.

In casi eccezionali, il presidente può chiedere l'intervento degli agenti anche prima dell'inizio delle operazioni elettorali. Inoltre, se il presidente teme che il regolare svolgimento delle operazioni di voto possa essere disturbato, può decidere con un'ordinanza motivata, dopo aver sentito gli scrutatori, di allontanare fino alla fine della votazione chi ha già votato.

Il presidente, dandone atto nel processo verbale, può ordinare che gli elettori, i quali indugino volontariamente nella cabina o si rifiutino di restituire le schede, siano allontanati dalla cabina, previa restituzione delle schede stesse, e siano riammessi a votare solo dopo gli altri elettori presenti.

Il presidente può chiedere alle autorità civili o a quelle militari quanto è necessario per assicurare il libero accesso degli elettori nella sala della votazione e per impedire la formazione di assembramenti nelle vicinanze. Le autorità civili e militari hanno l'obbligo di dar seguito alle richieste del presidente.

Infine, al termine delle operazioni del sabato, il presidente deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 42.

Sui poteri di polizia del presidente: art. 29 della l.r. 3/1993.

Sull'entrata autonoma degli agenti nel seggio: art. 44, commi 2 e 3, del d.P.R. 361/1957.

Sull'entrata degli ufficiali giudiziari nel seggio per la notifica di proteste o reclami: art. 44, commi 2 e 3, del d.P.R. 361/1957.

Sulla richiesta di intervento degli agenti e sull'allontanamento degli elettori dal seggio: art. 44, comma 5 e 7, del d.P.R. 361/1957.

Sulle figure cui sono attribuiti i ruoli di ufficiale e polizia giudiziaria: art. 57 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

“ 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia (ora corpo di polizia penitenziaria) e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il Sindaco dei Comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza; 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55”.

CAPITOLO III

IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 7. Funzioni del vicepresidente

Il vicepresidente, scelto dal presidente fra i quattro scrutatori, assiste il presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali del seggio.

Sulla nomina e sulle funzioni del vicepresidente: art. 19, comma 1, e art. 24, comma 2, della l.r. 3/1993.
Sulla validità delle operazioni elettorali: art. 38 della l.r. 3/1993.

CAPITOLO IV

GLI SCRUTATORI

§ 8. Nomina degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati, previo sorteggio, tra il 25° e il 20° giorno che precede la votazione dalla commissione elettorale comunale.

Sulla nomina degli scrutatori: art. 21 della l.r. 3/1993.

§ 9. Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori hanno il compito di:

- autenticare le schede (paragrafo 37);
- identificare gli elettori (paragrafo 49);
- svolgere le operazioni di scrutinio (paragrafo 85);
- recapitare le buste che contengono i documenti della votazione e dello scrutinio (paragrafi 79, 94).

§ 10. Potere consultivo degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere qualora il presidente lo richieda. Gli scrutatori devono essere obbligatoriamente sentiti nei seguenti casi:

- reclami, anche orali;
- situazioni di difficoltà o incidenti durante le operazioni elettorali;
- voti nulli o contestati;
- intenzione del presidente di far allontanare dalla sala, con ordinanza motivata, gli elettori che hanno già votato.

Sui voti nulli o contestati: artt. 37 e 43, comma 1, della l.r. 3/1993.

Sull'allontanamento degli elettori dalla sala: art. 44, comma 7, del d.P.R. 361/1957.

§ 11. Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno potere decisionale nelle operazioni elettorali.

Se, però, almeno tre scrutatori richiedono la presenza della forza pubblica all'interno della sala della votazione, il presidente è obbligato ad accogliere la loro richiesta.

Sulla richiesta da parte degli scrutatori di far entrare la forza pubblica nella sala della votazione: art. 44, comma 5, del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO V

IL SEGRETARIO DEL SEGGIO

§ 12. Nomina del segretario del seggio

Il segretario del seggio è scelto dal presidente fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune dove ha sede la sezione, che siano in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado e che non ricadano in altre cause di esclusione.

La nomina del segretario avviene prima dell'insediamento del seggio. Tuttavia, se non l'ha fatto prima, il presidente può nominare il segretario al momento dell'insediamento.

In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti sia degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto eventualmente assegnati alla sezione, sia degli elettori ammessi al voto domiciliare la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione.

Sui requisiti per svolgere la funzione di segretario: art. 21, comma 3, della l.r. 3/1993.
Sui motivi di esclusione dalla funzione di segretario: art. 22 della l.r. 3/1993.

§ 13. Compiti del segretario del seggio

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni elettorali e si occupa di:

- compilare il verbale delle operazioni di seggio e il relativo estratto (paragrafo 14);
- raccogliere gli atti da allegare al verbale;
- registrare i voti, in collaborazione con gli scrutatori (paragrafo 85);
- inserire il verbale e le liste della votazione nelle buste e chiuderle (paragrafi 79, 94, 96).

Sulle funzioni del segretario: art. 40 della l.r. 3/1993.

§ 14. Verbale delle operazioni del seggio

Di tutte le operazioni svolte presso il seggio, dall'insediamento allo scioglimento dello stesso, deve essere data fedele e precisa verbalizzazione nel modello a tal fine predisposto. Esso prevede, inoltre, alcuni casi speciali che si possono verificare durante la votazione e lo scrutinio

Nel verbale dovranno altresì essere registrati eventuali proteste e reclami presentati nel corso delle operazioni.

Il segretario compila due copie del verbale ed il relativo estratto. Per autenticare il verbale, è necessario che ogni pagina venga firmata dai componenti del seggio e dai rappresentanti di lista e venga timbrata con il timbro della sezione.

Il presidente e il segretario del seggio hanno la responsabilità della corretta compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti ad esso allegati. In caso di inadempienza, possono incorrere in sanzioni penali.

Sulla scorta dei risultati ivi registrati, l'Ufficio elettorale costituito presso il Tribunale di Aosta procederà alla proclamazione degli eletti. Per tale ragione, nella compilazione dei verbali, è necessario prestare particolare attenzione alla registrazione dei risultati dello scrutinio, verificando soprattutto la coincidenza dei dati all'interno di ciascuna copia del verbale, tra le due copie, ed infine tra verbale e relativo estratto.

Sulle sanzioni penali previste per inadempienze nella compilazione del verbale: art. 104 del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO VI

IL SEGGIO SPECIALE

§ 15. Il seggio speciale

Un seggio speciale viene istituito nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di detenzione, luoghi di cura da 100 a 199 posti letto e nelle sezioni ospedaliere nelle quali si trovano elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Sul seggio speciale: art. 30, commi 2 e 3, della l.r. 3/1993.

§ 16. Composizione del seggio speciale

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente del Tribunale ordinario di Aosta, e da due scrutatori, nominati dalla commissione elettorale comunale nei termini e con le modalità previsti per tali nomine. Si insedia alle ore 16 del sabato pomeriggio, insieme all'ufficio elettorale di sezione.

Se nel corso delle operazioni elettorali, si verifica un'assenza o un improvviso impedimento del presidente o degli scrutatori del seggio speciale, questi sono sostituiti come avviene per ogni altro seggio (paragrafi 4 e 28).

Sulla composizione del seggio speciale: art. 9, comma 1, della legge 23 aprile 1976, n. 136 recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale preparatorio.

§ 17. Il segretario del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale attribuisce a uno dei due scrutatori le funzioni di segretario.

Sulle funzioni di segretario del seggio speciale: art. 9, comma 3, della l. 136/1976.

§ 18. Compiti del seggio speciale

Il seggio speciale ha il solo compito di raccogliere il voto:

- dei detenuti che hanno il diritto al voto nei luoghi di detenzione;
- dei ricoverati in luoghi di cura da 100 a 199 posti letto;
- dei ricoverati nelle sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

I componenti del seggio speciale raccolgono le schede votate in buste separate e le portano nella sede del seggio a cui fanno riferimento, dove vengono inserite nelle urne.

Con questo, si esauriscono i compiti del seggio speciale. I componenti del seggio speciale non prendono parte né alle operazioni di autenticazione delle schede, né allo scrutinio.

Sui compiti del seggio speciale: art. 9, comma 7, della l. 136/1976.

CAPITOLO VII

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 19. I rappresentanti di lista

I delegati delle liste possono nominare un rappresentante di lista effettivo e uno supplente per ogni seggio.

Le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere presentate al segretario comunale entro il venerdì che precede le elezioni oppure direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa dell'elezione prima che inizino le operazioni di voto.

Nei materiali consegnati al presidente sono incluse le designazioni dei rappresentanti di lista e l'elenco dei delegati delle liste dei candidati che ancora non hanno nominato i propri rappresentanti.

I presidenti verificano che la nomina dei rappresentanti di lista sia regolare. In particolare, accertano che:

- solo i delegati delle liste dei candidati, o le persone da loro autorizzate con firma autenticata, abbiano designato i rappresentanti di lista;
- la designazione sia in forma scritta e la firma dei delegati sia stata autenticata.

I nomi dei rappresentanti per le sezioni dello stesso Comune possono essere contenuti in un unico documento. A ogni presidente viene presentato l'estratto autenticato relativo al proprio seggio. È da ritenere, in mancanza di disposizioni normative espresse e salvo che intervengano successivi e differenti atti di designazione da parte dei soggetti delegati, che la designazione dei rappresentanti di lista, effettuata in occasione del primo turno di votazione per l'elezione del Consiglio regionale, debba intendersi valida anche nel caso di un eventuale turno di ballottaggio.

Sulla nomina dei rappresentanti di lista: art. 12, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sull'autenticazione della firma dei delegati: art. 12, comma 4, della l.r. 3/1993.

§ 20. Diritti dei rappresentanti delle liste

I rappresentanti di lista hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali nel seggio. Possono:

- sedere al tavolo del seggio o in prossimità, in modo da poter seguire le operazioni elettorali;
- far inserire nel verbale brevi dichiarazioni;
- firmare o sigillare le strisce che chiudono l'urna;
- firmare il verbale e le buste che contengono gli atti della votazione e dello scrutinio;

- firmare i sigilli di carta apposti alle finestre o all'entrata della sala della votazione.

I rappresentanti devono osservare le norme sul trattamento dei dati personali e quindi rispettare il diritto di riservatezza, di libertà e di segretezza del voto. In particolare, non possono fare una lista di persone che hanno o non hanno votato.

I presidenti devono permettere ai rappresentati di svolgere il loro incarico nel modo migliore e in totale libertà, assicurando allo stesso tempo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se lo chiedono, i rappresentanti possono assistere alla raccolta dei voti del seggio speciale o dell'ufficio distaccato di sezione, anche nel caso di voto a domicilio.

Ai rappresentanti è consentito trattenersi all'esterno della sala della votazione anche quando è chiusa.

Sui diritti dei rappresentanti delle liste dei candidati: art. 12, comma 5, della l.r. 3/1993.

Sulla presenza dei rappresentanti di lista per la raccolta del voto nel seggio speciale: art. 9, comma 4, della l. 136/1976.

Sulla presenza dei rappresentanti di lista all'esterno del seggio: art. 39, comma 4, della l.r. 3/1993.

§ 21. Qualifica di pubblico ufficiale dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista durante l'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno di essi si procede a giudizio direttissimo.

Sulla qualifica di pubblico ufficiale: art. 24, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sui reati commessi in danno dei rappresentanti di lista: art. 112 del d.P.R. 361/1957.

§ 22. Sanzioni per i rappresentanti di lista

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

I rappresentanti che impediscono lo svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da 1.032 fino a 2.065 euro.

Sull'allontanamento dal seggio dei rappresentanti di lista: art. 26, comma 2, del d.P.R. 361/1957.

Sulle sanzioni previste per i rappresentanti che impediscono lo svolgimento delle operazioni: art. 104, comma 6, del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO VIII
OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 23. Consegna al presidente del materiale necessario per le operazioni di voto e di scrutinio

Il giorno di insediamento del seggio, alle ore 16, il presidente si presenta al Sindaco nel Comune della sezione per ricevere da lui, o da un suo delegato, il materiale necessario per le operazioni di voto e di scrutinio.

Il materiale comprende:

1. le schede di votazione in pacchi sigillati;
2. il timbro della sezione in plico sigillato;
3. la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale;
4. una copia della lista degli elettori autenticata dall'Ufficiale elettorale;
5. quattro copie (due in italiano e due in francese) del manifesto con le liste dei candidati, due delle quali devono essere esposte nella sala della votazione, mentre una copia deve rimanere a disposizione del seggio ;
6. il manifesto recante le principali sanzioni, da esporre nella sala della votazione;
7. l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori;
8. le designazioni dei rappresentanti di lista presentate al segretario comunale, oppure l'elenco dei delegati della lista autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente del seggio;
9. l'urna per la votazione;
10. la cassetta per la conservazione delle schede autenticate;
11. il pacco contenente gli stampati necessari alle operazioni di voto e di scrutinio e le matite copiative per il voto nonché le copie dei manifesti di cui ai punti 5 e 6;
12. gli oggetti di cancelleria necessari alla sezione.

Per attestare la consegna del materiale, viene compilato un verbale in due copie [Modello 24 (ER)]. Una copia rimane al presidente, l'altra viene consegnata al Sindaco o ad un suo delegato.

Il pacco delle schede di votazione e il plico con il timbro della sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio, solo dopo la costituzione del seggio.

Al presidente vengono inoltre consegnati gli elenchi con i nomi degli:

1. elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste (15 giorni prima della votazione), o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;
2. elettori che non possono votare perché già iscritti nelle liste di un'altra sezione o di un altro Comune;
3. elettori residenti all'estero;

4. elettori irreperibili nelle precedenti votazioni e nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;
5. elettori ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare nel luogo in cui sono ricoverati;
6. detenuti con diritto di voto che hanno chiesto di votare nel luogo di detenzione;
7. elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del Sindaco o a sentenza che li dichiara elettori;
8. elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
9. elettori che hanno perso il diritto di voto dopo la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;
10. elettori della sezione che possono votare a domicilio e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
11. elettori iscritti ad altre sezioni dello stesso Comune o di altro Comune che possono votare a domicilio e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
12. elettori della sezione ammessi al voto a domicilio, ma dimoranti nell'ambito territoriale di altre sezioni dello stesso Comune o di altro Comune.

Per le sezioni ospedaliere e per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto o abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, ovvero vi siano luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi di detenzione, il presidente riceve anche:

1. le buste, le liste elettorali aggiunte, i verbali necessari per le operazioni del seggio speciale;
2. un secondo timbro della sezione, da usare solo per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nei luoghi di cura, di detenzione o a domicilio;
3. l'elenco degli elettori che votano nei luoghi di cura o nei luoghi di detenzione.

Sull'insediamento del seggio e sulla consegna del materiale: art. 16 della l.r. 3/1993.

Sull'affissione delle liste e dei manifesti: art. 26, comma 7, della l.r. 3/1993.

Sul voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura e sulle sezioni ospedaliere: art. 30, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sul diritto di voto dei detenuti che chiedono di votare nel luogo di detenzione: art. 30, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sugli elettori ammessi a votare in base ad attestazione del Sindaco: art. 32-bis del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 recante testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Sugli elettori ammessi a votare in base a sentenza: art. 28, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sugli elettori che hanno perso il diritto elettorale dopo la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali: art. 32, comma 1, del d.P.R. 223/1967.

Sul seggio speciale: artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. 361/1957.

Sul voto domiciliare: art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 2006, n. 22 recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

§ 24. Controllo dell'arredamento

Il presidente controlla l'arredamento della sala della votazione per rimediare ad eventuali mancanze.

In particolare, il presidente verifica che:

- a) la sala della votazione abbia una sola porta d'ingresso del pubblico;
- b) un tramezzo divida la sala della votazione in due parti;
- c) il tavolo dell'urna sia collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno dopo la chiusura della votazione;
- d) l'urna sia fissata sopra al tavolo per essere sempre visibile a tutti;
- e) sui quattro lati verticali dell'urna sia applicata un'etichetta autoadesiva con cornice colorata dello stesso colore della scheda di votazione, nella quale sia riportata la scritta "Elezione del Consiglio regionale - Schede votate";
- f) l'urna sia intatta e vi sia il materiale occorrente per chiuderla e sigillarla;
- g) sia presente la cassetta per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione;
- h) siano presenti da due a quattro cabine, una delle quali destinata ai portatori di handicap fisico;
- i) le cabine siano isolate e provviste di un riparo per assicurare la segretezza del voto (se si trovano a una distanza inferiore ai due metri da porte e finestre, queste devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione);
- l) le cabine garantiscano la segretezza del voto e il tavolo al loro interno sia adeguatamente sistemato e completamente sgombro;
- m) non ci siano fori nelle pareti che dividono cabine abbinate, tali da permettere di vedere o di comunicare. Il presidente deve ripetere questo controllo più volte anche durante la votazione e se verifica l'esistenza di fori, deve ripararli immediatamente con il materiale che ha a disposizione, oppure chiudere una delle cabine;
- n) sia ben visibile nella sala della votazione un avviso che ricorda agli elettori il divieto di portare all'interno delle cabine telefoni cellulari in grado di fare fotografie o altri apparecchi in grado di registrare immagini;
- o) la sala della votazione e le cabine siano sufficientemente illuminate;
- p) sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto degli elettori che non possono accedere alle cabine, nelle sezioni nella cui circoscrizione

ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto e per i seggi speciali.

Sul controllo dell'arredamento: art. 16, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sulla porta d'ingresso e sui requisiti del tramezzo: art. 26, commi 1, 2 e 3, della l.r. 3/1993.

Sulla cassetta contenente le schede autenticate: art. 16, comma 1, della l.r. 3/1993.

Sui requisiti del tavolo e sulla collocazione dell'urna: art. 26, comma 4, della l.r. 3/1993.

Sulla cabina per la votazione: art. 26, commi 5 e 6, della l.r. 3/1993

§ 25. Arredamento della sala della votazione per facilitare l'accesso ai disabili

La sala della votazione deve essere organizzata in modo da permettere agli elettori disabili di esercitare il loro diritto al voto.

Il presidente di un seggio che si trova in una sede priva di barriere architettoniche deve accertarsi che l'arredamento della sala della votazione permetta all'elettore disabile di:

- leggere il manifesto con i simboli delle liste e i nomi dei candidati;
- votare in assoluta segretezza;
- svolgere le funzioni di componente del seggio o di rappresentante di lista;
- assistere alle operazioni del seggio.

Inoltre, il presidente deve assicurarsi che ci sia almeno una cabina con caratteristiche tali che l'elettore disabile possa accedervi agevolmente. Questa cabina deve avere un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, alto 80 cm da terra.

In alternativa, può essere predisposto un tavolo con opportuni ripari, addossato alla parete ad una distanza tale dal tavolo del seggio e dal tramezzo da assicurare la segretezza del voto.

Il presidente deve infine accertarsi che l'accessibilità ai disabili sia segnalata dall'apposito simbolo.

Sulle facilitazioni dell'esercizio del diritto di voto da parte di elettori non deambulanti: legge 15 gennaio 1991, n. 15 recante norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

Sull'accesso alla cabina dell'elettore disabile: art. 2, comma 3, della l. 15/1991.

Sul simbolo che segnala l'accessibilità del seggio ai disabili: allegato A al regolamento approvato con d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

§ 26. Custodia della sala della votazione

Il presidente è responsabile degli oggetti e dei documenti necessari per la votazione e per lo scrutinio.

Il presidente dà disposizioni alla forza pubblica per la vigilanza della sala della votazione.

Se all'interno di uno stesso edificio ci sono più seggi, i vari presidenti possono accordarsi per organizzare un servizio di sorveglianza collettivo.

SECONDA SEZIONE

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO IX

COSTITUZIONE DEL SEGGIO

§ 27. Insediamento del seggio

Il sabato che precede il giorno della votazione, alle ore 16, il presidente costituisce il seggio: chiama a farne parte il segretario da lui scelto (paragrafo 12) e, dopo averne accertata l'identità, gli scrutatori indicati nei verbali di nomina che gli sono stati consegnati (paragrafo 8).

In seguito il presidente sceglie tra gli scrutatori il vicepresidente (paragrafo 7).

Sulla costituzione del seggio: art. 25, comma 1, della l.r. 3/1993.

Sulla scelta del segretario: art. 21, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sui verbali di nomina degli scrutatori: art. 16, comma 1, lettera c) e art. 21, comma 1, della l.r. 3/1993.

Sulla scelta del vicepresidente: art. 19, comma 1, della l.r. 3/1993.

§ 28. Eventuale sostituzione dei componenti del seggio

Se, al momento della costituzione del seggio, uno o più scrutatori sono assenti o non sono stati nominati, il presidente li sostituisce: chiama, alternativamente, il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti con i requisiti necessari (saper leggere e scrivere, non essere rappresentanti di lista, né candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione, non aver compiuto settant'anni e non ricadere in altre cause di esclusione previste dalla legge regionale).

Se nella sala della votazione non vi sono elettori con i requisiti necessari, il presidente deve costituire ugualmente il seggio e iniziare le operazioni non appena siano presenti due componenti del seggio, oltre al presidente stesso.

Il presidente deve completare la composizione del seggio appena possibile, cioè quando si presentano gli scrutatori designati e non ancora sostituiti, o elettori con i requisiti necessari.

La composizione del seggio nelle giornate di domenica e lunedì deve restare invariata quale era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si siano presentati gli scrutatori che erano stati sostituiti perché assenti.

Pertanto, nel caso in cui la domenica o il lunedì dovessero mancare, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che abbiano assunto le funzioni di presidente o di scrutatore per assenza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio, senza procedere ad altre surrogazioni.

Altrimenti, qualora neppure quelli originariamente designati si trovassero presenti, il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, sostituisce gli scrutatori secondo le modalità già illustrate.

Sulle cause di esclusione dalla carica e sulla sostituzione degli scrutatori: art. 22 e art. 25, comma 2, della l.r. 3/1993.

§ 29. Insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale si insedia alle ore 16 del sabato che precede la votazione, contemporaneamente all'insediamento del seggio normale, nella sua stessa sede.

Sulla costituzione del seggio speciale: art. 30, commi 2 e 3, della l.r. 3/1993 e art. 9, comma 2, della l. 136/1976.

§ 30. Ammissione dei rappresentanti di lista presso la sezione

Dopo aver costituito il seggio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali anche i rappresentanti di lista. Il presidente li ammette sulla base delle designazioni che il Comune gli ha consegnato oppure delle designazioni che i rappresentanti gli presentano direttamente, dopo essersi accertato della loro identità e della regolarità della designazione (paragrafi 19, 20, 21 e 22).

I rappresentanti presso la sezione possono presentarsi anche durante le operazioni elettorali, purché le designazioni siano già state effettuate nei modi ed entro le scadenze indicati nei paragrafi 19, 20, 21 e 22. In tal caso, il presidente ne fa prendere nota nel verbale.

Sui rappresentanti di lista: art. 12 della l.r. 3/1993.

§ 31. Persone che possono entrare nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono entrare gli elettori che presentano la tessera elettorale che attesta l'iscrizione al seggio o l'attestato del Sindaco che sostituisce la tessera elettorale per quella singola votazione, oppure un altro documento, sentenza o attestazione del Sindaco, che dia diritto al voto in quel seggio (paragrafo 55).

Inoltre, durante le operazioni elettorali sono ammessi anche:

1. gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica, in caso di tumulti e disordini (paragrafo 6);
2. gli ufficiali giudiziari, quando devono notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (paragrafo 6);
3. tutti coloro che svolgono incarichi previsti dalla legge.

Sulla tessera elettorale: art. 13 della l.r. 3/1993.

Sull'accesso alla sala della votazione: art. 28 della l.r. 3/1993.

Sull'attestato del Sindaco che sostituisce la tessera elettorale: art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 recante regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente.

Sull'ammissione al voto in base ad attestazione del Sindaco: art. 32-bis del d.P.R. 223/1967.

Sull'ammissione al voto in base a sentenza: art. 28, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sull'accesso della forza pubblica e degli ufficiali giudiziari nella sala della votazioni: art. 30, comma 4, della l.r. 3/1993 e art. 44, comma 4, del d.P.R. 361/1957.

§ 32. Accesso alla sala della votazione

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione armati o con altri oggetti che possano causare ferite o lesioni.

Gli elettori possono entrare nella parte della sala destinata ai componenti del seggio solo per votare, identificare un altro elettore o assistere un altro elettore fisicamente impedito, trattenendovisi solo per il tempo necessario per completare tali operazioni.

Per garantire il rispetto di tali disposizioni di accesso, il presidente può far sorvegliare dagli agenti della forza pubblica l'apertura che mette in comunicazione la parte della sala destinata agli elettori con quella destinata ai componenti del seggio.

Il presidente può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il libero accesso degli elettori alla sezione elettorale, ad impedire gli affollamenti nelle strade adiacenti e a disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni.

Il presidente fa prendere nota nel verbale delle disposizioni adottate.

Sul divieto di entrare armati nella sala della votazione: art. 28, comma 4, della l.r. 3/1993.

Sulle condizioni per l'entrata degli elettori nella parte della sala destinata ai componenti del seggio: art. 26, comma 3, e art. 31, comma 4, della l.r. 3/1993.

Sui provvedimenti del presidente per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali: art. 29 della l.r. 3/1993.

Sulla verbalizzazione delle disposizioni adottate: art. 44, comma 8, del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO X
**OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE**

§ 33. Determinazione dell'ora di raccolta del voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto

Il presidente del seggio al quale sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, dopo aver concordato con la direzione sanitaria del luogo di cura l'ora in cui raccoglierà il voto dei ricoverati (paragrafo 67), ne dà comunicazione agli altri componenti del seggio.

È opportuno che il voto dei ricoverati venga raccolto nelle ore di minore affluenza al seggio, compatibilmente con le esigenze del luogo di cura.

Nello stabilire l'orario per la raccolta del voto, il presidente deve fare in modo di essere presente nel seggio alla chiusura delle votazioni, per dare inizio alla verifica del numero dei votanti e alle operazioni di chiusura del seggio.

Sulla raccolta del voto dei ricoverati: art. 53 del d.P.R. 361/1957.

§ 34. Determinazione dell'ora di raccolta del voto nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, nei luoghi di detenzione e nelle sezioni ospedaliere con elettori ricoverati impossibilitati a raggiungere la cabina

Il presidente del seggio speciale concorda con la direzione sanitaria dei luoghi di cura o con la direzione dei luoghi di detenzione, compresi nella circoscrizione della sezione, l'ora in cui raccoglierà il voto dei ricoverati (paragrafo 68) o dei detenuti (paragrafi 70 e 71), oppure, nelle sezioni ospedaliere, quello dei ricoverati impossibilitati a raggiungere la cabina (paragrafo 69).

Il presidente comunica l'orario agli altri due componenti del seggio speciale.

Sulla raccolta del voto dei ricoverati: artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. 361/1957 e art. 9 della l. 136/1976.

§ 35. Determinazione dell'ora di raccolta del voto a domicilio

Il presidente concorda con gli interessati l'ora in cui raccoglierà a domicilio il voto degli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto previsti dalla legge (paragrafo 72). L'orario dovrà essere comunicato con sufficiente preavviso agli elettori interessati.

È opportuno che i voti vengano raccolti nelle ore di minore affluenza al seggio, compatibilmente con le esigenze degli elettori.

Se nella stessa sezione l'ufficio distaccato deve raccogliere sia il voto a domicilio sia il voto nei luoghi di cura, è opportuno che l'orario d'uscita dell'ufficio per le due operazioni coincida.

Sul voto domiciliare: art. 1 del d.l. 1/2006, convertito in l. 22/2006.

Sul trasporto degli elettori portatori di handicap: art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

§ 36. Annotazioni da riportare nelle liste degli elettori della sezione

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal Sindaco (paragrafo 23), prima dell'inizio delle votazioni, ovvero alle ore 7 della domenica mattina:

- annota nelle liste della sezione, accanto ai nomi degli elettori che votano nei luoghi di cura, nei luoghi di detenzione, nelle sezioni ospedaliere o ammessi al voto a domicilio, tale circostanza;
- cancella dalle liste della sezione i nomi degli elettori il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio;
- aggiunge al termine delle liste della sezione i nomi degli elettori di altre sezioni dei quali raccoglierà il voto a domicilio.

CAPITOLO XI

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 37. Autenticazione delle schede: firma e timbratura

Dopo l'insediamento del seggio, il presidente procede all'autenticazione delle schede, che consta di due operazioni, da compiere nell'ordine sottoindicato:

- 1) la firma dello scrutatore (paragrafo 39);
- 2) la timbratura con il timbro della sezione (paragrafo 41).

Entrambe le operazioni devono essere compiute il sabato pomeriggio alle ore 16.

Durante le operazioni di firma e di timbratura delle schede, nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

Sulle operazioni di firma e timbratura: art. 27 della l.r. 3/1993.

§ 38. Determinazione del numero delle schede da autenticare

Il presidente determina il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Nelle sezioni ospedaliere e in quelle nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura e di detenzione, il presidente terrà presenti anche gli elettori compresi negli appositi elenchi che gli sono stati consegnati dal Sindaco (paragrafo 23).

Il presidente dovrà altresì tenere conto degli elettori ammessi al voto domiciliare:

- sottraendo dal numero di schede da autenticare il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che votano a domicilio in un altro seggio;
- aggiungendo il numero degli elettori non iscritti nelle liste aventi dimora nell'ambito territoriale della sezione, dei quali il seggio raccoglierà il voto a domicilio (paragrafo 35).

Sui ricoverati in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero: art. 53 del d.P.R. 361/1957.

Sui detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione: art. 30, comma 3, della l.r. 3/1993 e artt. 8 e 9 della l. 136/1976.

§ 39. Ripartizione delle schede da autenticare

Dopo aver determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le ripartisce fra gli scrutatori del seggio. Gli scrutatori del seggio speciale non possono firmare le schede (paragrafo 18).

Gli scrutatori firmano le schede nell'apposito spazio sulla faccia esterna della scheda e contemporaneamente controllano che ogni scheda riporti con esattezza la stessa dicitura.

Il presidente vigila che le operazioni di firma si svolgano con la massima regolarità e speditezza.

Una volta completata la firma delle schede, gli scrutatori passano le schede firmate al presidente. Il presidente le conta per verificare che corrispondano al numero di quelle consegnate a ciascuno scrutatore.

Il segretario annota nel verbale [Modello n. 27 (ER)] il numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Sulle caratteristiche delle schede: art. 17 della l.r. 3/1993.

Sulla firma delle schede: art. 27, commi 1, 2 e 3, della l.r. 3/1993.

Sull'annotazione nel verbale: art. 27, comma 5, della l.r. 3/1993.

§ 40. Apertura del plico sigillato che contiene il timbro della sezione

Quando gli scrutatori hanno terminato di firmare le schede, il presidente fa constatare agli scrutatori e al segretario che il sigillo del plico con il timbro della sezione è integro. Apre il plico e fa annotare nel verbale il numero impresso nel timbro.

Se è stato consegnato un secondo timbro, questo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le operazioni dell'ufficio distaccato del seggio o del seggio speciale: servirà per attestare nell'apposito spazio della tessera elettorale l'avvenuta votazione da parte di chi si trova in luoghi di cura o di detenzione, o di chi è ammesso al voto a domicilio (capitoli XV, XVI e XVII).

Sull'annotazione del numero del timbro della sezione: art. 27, comma 6, della l.r. 3/1993.

§ 41. Timbratura delle schede

Il presidente timbra con il timbro della sezione ciascuna scheda nello spazio apposito sulla parte esterna e verifica che il loro numero corrisponda a quello delle schede firmate in precedenza.

Il presidente fa poi constatare ai presenti che la cassetta nella quale devono essere conservate le schede è completamente vuota e vi ripone tutte le schede timbrate, pronte per la votazione.

Le schede avanzate dall'autenticazione devono essere riposte nella busta [Busta 3/C (ER)]; le stesse serviranno, finché è aperta la votazione, a sostituire quelle autenticate che risultano deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori che, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste o non stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione, come può avvenire nel caso di elettori che votano in luoghi di cura, di detenzione o nelle sezioni ospedaliere.

Sulla timbratura delle schede: art. 27, commi 6 e 7, della l.r. 3/1993.

§ 42. Rinvio delle operazioni del seggio e custodia della sala

Dopo l'autenticazione e la timbratura delle schede, il presidente chiude la cassetta che contiene le schede autenticate. In mancanza di altri sigilli, incolla sulle scatole due strisce di carta che vengono firmate dal presidente, dai componenti del seggio e, se lo chiedono, dai rappresentanti di lista.

Il presidente ripone nell'apposita busta tutto il materiale rimanente (le liste degli elettori di sezione, il plico con il timbro della sezione, gli stampati che servono per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, le buste che contengono le schede avanzate dopo la firma, ecc.). Chiude la busta, che viene firmata sulla chiusura dai componenti del seggio e, se lo richiedono, dai rappresentanti di lista.

Il presidente fa poi constatare che l'urna per la votazione è vuota, la chiude e la sigilla.

Infine, il presidente rinvia le operazioni alle ore 7 del giorno successivo e chiude la sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Per questo chiude tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne la porta di uscita e, con la collaborazione degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi dei sigilli di carta disposti in modo che qualsiasi spostamento degli infissi ne determini la rottura. Il presidente e almeno due scrutatori firmano i sigilli.

Infine, il presidente fa uscire tutti dalla sala, chiude la porta dall'esterno e la sigilla. Il presidente e almeno due scrutatori firmano i sigilli. Per la vigilanza della sala, il presidente prende accordi con le forze dell'ordine.

I rappresentanti delle liste possono trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Sul rinvio delle operazioni e sulla custodia della sala: art. 27, comma 8, della l.r. 3/1993.

TERZA SEZIONE

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XII
OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL' APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 43. Ricostituzione del seggio

Alle ore 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce il seggio con le stesse persone del giorno precedente. Il presidente del seggio speciale procede analogamente.

Eventuali assenti vengono sostituiti come previsto nei paragrafi 4 e 28.

Il presidente chiama quindi ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista presso la sezione.

Sull'orario di inizio delle votazioni: art. 27, comma 9, della l.r. 3/1993.

Sull'insediamento del seggio speciale: art. 30, commi 2 e 3, della l.r. 3/1993 e art. 9 della l. 136/1976.

§ 44. Verifica dell'integrità dei sigilli e del materiale di voto

Dopo la ricostituzione del seggio, il presidente:

- fa verificare ai componenti del seggio che i sigilli di porte e finestre della sala, dell'urna per la votazione, delle buste e della cassetta contenente le schede autenticate siano integri;
- apre la cassetta;
- controlla che il numero di schede corrisponda a quelle riposte nella cassetta la sera precedente.

Le suddette operazioni devono essere compiute con la massima speditezza al fine di iniziare quanto prima le operazioni di votazione.

§ 45. Consegna al presidente del seggio speciale del materiale per il voto

Il presidente consegna al presidente del seggio speciale:

- le schede autenticate per il voto dei ricoverati e dei detenuti (paragrafo 18);
- i verbali del seggio speciale;
- il secondo timbro della sezione (paragrafo 40);
- le liste elettorali aggiunte;
- il materiale per il voto.

Il presidente annota nel verbale [Modello 27 (ER)] il numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

CAPITOLO XIII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 46. Apertura della votazione

Completate le operazioni preliminari, il presidente illustra ad alta voce agli elettori presenti le modalità di voto, evitando qualsiasi riferimento a simboli politici, liste o candidati.

Il presidente precisa che l'elettore può esprimere un voto valido in uno dei seguenti modi:

- a) tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta.
- b) esprimendo non più di tre voti di preferenza per candidati della lista da lui votata; il voto di preferenza si esprime scrivendo nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome, solo il cognome, ovvero soltanto il numero arabo corrispondente ai candidati che si vogliono votare, compresi nella lista medesima;
 - in caso di identità di cognome fra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome, se occorre la data ed, eventualmente, il luogo di nascita del candidato prescelto, salvo che venga indicato il numero corrispondente a coloro che si vogliono votare;
 - qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scrivere uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
 - sono vietati altri segni o indicazioni.

Il presidente avverte inoltre che:

- a) prima di uscire dalla cabina, l'elettore deve chiudere la scheda seguendo le pieghe;
- b) l'elettore deve restituire la matita assieme alla scheda;
- c) è vietato usare all'interno delle cabine telefoni cellulari in grado di fotografare o altri dispositivi che permettono di registrare immagini;
- d) eventuali fenomeni di condizionamento del voto potranno essere perseguiti dall'autorità giudiziaria penale.

Il presidente dichiara quindi aperta la votazione e dispone di riportare nel verbale l'ora di inizio.

Il presidente illustra le istruzioni per il voto più volte nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

Sull'espressione del voto dell'elettore: art. 31 della l.r. 3/1993.

Sull'espressione del voto di preferenza dell'elettore: artt. 34 e 35 della l.r. 3/1993.

§ 47. Divieto di portare nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Gli elettori non possono portare all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

La legge prevede sanzioni per chi non rispetta questo divieto.

Il presidente affigge all'interno della sala della votazione un avviso con il seguente testo:

“Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro”.

Quando l'elettore presenta al seggio il documento di identificazione e la tessera elettorale, il presidente prende in consegna telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Dopo il voto, il presidente restituisce all'elettore le apparecchiature prese in consegna insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale.

Il presidente fa prendere nota della presa in consegna e della restituzione di queste apparecchiature nell'apposito registro [Modello n. 144 (ER)]

Sul divieto di introdurre nella cabina elettorale telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini e sulle sanzioni previste per i trasgressori: art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie, convertito in legge 30 maggio 2008, n. 96.

§ 48. Ammissione al voto degli elettori

Le operazioni di votazione si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 22.

L'elettore esprime il voto presentandosi di persona alla sezione elettorale in cui è iscritto, portando con sé la propria tessera elettorale.

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo; essa riporta, tra l'altro, l'indicazione del Comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione. Qualora la tessera elettorale riporti il timbro di un'altra sezione e la stessa data della consultazione in corso, l'elettore non può essere ammesso al voto.

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine in cui si presentano, indipendentemente dall'ordine in cui sono iscritti nelle liste.

Il presidente può dare la precedenza al Sindaco, agli addetti al servizio elettorale, agli agenti della forza pubblica e a tutti coloro che svolgono un compito istituzionale nel giorno delle elezioni.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, è ammesso a votare nella sezione:

- 1) chi si presenta con l'attestazione del Sindaco che lo ammette a votare in quella sezione (paragrafo 55);
- 2) chi si presenta con una sentenza che lo dichiara elettore della sezione (paragrafo 55);
- 3) i componenti del seggio (paragrafo 56);
- 4) i rappresentanti di lista, se iscritti nelle liste elettorali di altra sezione dello stesso Comune o di un Comune della Regione (paragrafo 56);
- 5) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio nella sezione se iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione (paragrafo 56);
- 6) i militari delle Forze armate, nonché gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale valdostano sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. Essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori nel Comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, previa esibizione della tessera elettorale e della dichiarazione di cui al paragrafo 57;
- 7) gli elettori non deambulanti. Essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale, la prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale.

Il presidente ricorda agli elettori cui la legge consente l'esercizio del diritto di voto presso uffici di sezione diversi da quelli di rispettiva iscrizione che i loro nominativi verranno annotati in calce alla lista degli elettori della sezione (o in liste aggiunte) e di essi sarà presa nota nel verbale delle operazioni del seggio.

Sulla presentazione della tessera elettorale: art. 28, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sull'accesso alla sala della votazione: art. 28 della l.r. 3/1993.

Sulla votazione in sezione diversa dalla propria: art. 30 della l.r. 3/1993.

Sulla votazione in base ad attestazione del Sindaco: art. 32-bis del d.P.R. 223/1967.

Sulla votazione dei militari delle forze armate: art. 30, comma 4, della l.r. 3/1993.

§ 49. Identificazione degli elettori

Per poter votare l'elettore deve presentare un documento con foto che consenta l'identificazione. Sono validi:

- un documento di identità rilasciato dalla pubblica amministrazione, purchè non sia scaduto oltre tre anni prima del giorno dell'elezione;
- una tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia convalidata da un comando militare;
- una tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale.

In questi casi, lo scrutatore indica gli estremi del documento nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione.

Se l'elettore non ha con sé uno di questi documenti, l'identificazione può essere attestata da un componente del seggio che conosca personalmente l'elettore. In questo caso, il componente del seggio che identifica l'elettore firma nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione.

Se l'elettore privo di documento non è conosciuto da un componente del seggio, può essere identificato da un altro elettore del Comune con un regolare documento di identità o che sia a sua volta conosciuto personalmente da un componente del seggio. Colui che attesta l'identità dell'elettore deve presentare un documento di identificazione e firmare nella colonna di identificazione della lista degli elettori del seggio. Il presidente lo avverte che, se afferma il falso, incorrerà nelle pene previste dalla legge.

Se c'è disaccordo sull'identità dell'elettore tra i componenti della sezione o tra i rappresentanti di lista, è il presidente che decide se ammettere l'elettore al voto.

Sull'identificazione dell'elettore: art. 32 della l.r. 3/1993 e art. 57 del d.P.R. 361/1957.

Sul potere decisionale del presidente: art. 66, comma 1, del d.P.R. 361/1957.

Sulle pene previste per chi contribuisce all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto: art. 104, comma 1, del d.P.R. 361/1957.

§ 50. Verifica della tessera elettorale

Per essere ammesso a votare, l'elettore deve presentare la tessera elettorale.

Il presidente controlla che sulla tessera elettorale non sia già stato apposto il timbro di un'altra sezione nella stessa data in cui ha luogo la consultazione.

Uno scrutatore timbra e scrive la data negli spazi per la certificazione del voto che si trovano nella tessera elettorale; inoltre, annota il numero della tessera e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione sugli appositi registri, uno maschile e uno femminile [Modello 14 (ER)], annotazione che verrà utilizzata per il conteggio dei votanti.

Tale adempimento riveste particolare importanza sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti, sia per eliminare ogni possibilità di duplicazione di voto.

Per gli elettori senza tessera elettorale, lo scrutatore mette il timbro della sezione e la sua firma e scrive "ha votato" sulla sentenza, o sull'attestazione del Sindaco, o sull'attestato sostitutivo della tessera elettorale rilasciato dal Sindaco.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione è presa nota nel verbale, all'apposito paragrafo.

Sull'esibizione della tessera elettorale: art. 33, comma 1, della l.r. 3/1993.

Modello di tessera elettorale: tabella C allegata al d.P.R. 299/2000.

§ 51. Consegna della scheda e della matita all'elettore

Dopo che l'elettore è stato identificato, il presidente:

- legge ad alta voce il nome dell'elettore e il suo numero di iscrizione nella lista di sezione;
- consegna la matita per la votazione;
- consegna la scheda per la votazione (è opportuno che il presidente consegna la scheda aperta, in modo che l'elettore possa controllare che non vi siano segni che la invalidano);
- fa constatare all'elettore che la scheda è autenticata.

Sulla consegna della scheda e della matita all'elettore: art. 33, comma 1, della l.r. 3/1993.

§ 52. Votazione dell'elettore e riconsegna della scheda al presidente

L'elettore, ricevute la scheda e la matita, entra nella cabina elettorale per esprimere il voto.

Prima di uscire dalla cabina, l'elettore ripiega la scheda secondo le linee della piega precedente. Se un elettore non piega la scheda, il presidente lo invita a rientrare nella cabina per piegarla.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.

Il presidente che trascura, o chiunque altro glielo impedisca, di far annotare i numeri delle tessere elettorali dei votanti sull'apposito registro, o di far entrare nella cabina l'elettore per l'espressione del voto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

L'elettore consegna quindi la matita e la scheda al presidente, il quale:

- verifica che la scheda sia la stessa che aveva consegnato all'elettore;
- verifica che sulla parte esterna della scheda non ci siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- inserisce la scheda nell'urna.

Ad avvenuta riconsegna della scheda, uno scrutatore firma accanto al nome dell'elettore nella colonna della lista di sezione a ciò destinata.

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con l'ammenda da 103 a 309 euro; il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare denuncia appena terminate le operazioni dell'ufficio.

Il presidente riconsegna all'elettore il documento di identità, la tessera elettorale e le eventuali apparecchiature prese in consegna.

Sull'espressione del voto fuori dalla cabina: art. 31, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sui doveri del presidente: art. 111 del d.P.R. 361/1957.

Sulla riconsegna della scheda e della matita: art. 33, commi 2 e 3, della l.r. 3/1993.

Sull'ammenda per la mancata riconsegna della scheda o della matita: art. 110 del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO XIV

CASI PARTICOLARI CHE SI POSSONO VERIFICARE DURANTE LA VOTAZIONE

§ 53. Voto di un elettore portatore di un handicap fisico

Gli elettori ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento della stessa gravità possono esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un elettore scelto liberamente.

L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano.

Sono ammessi al voto con l'assistenza di un accompagnatore:

- gli elettori con handicap fisico su presentazione della tessera con il timbro AVD ad indicazione del “diritto al voto assistito”; il timbro **sottoriportato** deve essere apposto dal Comune nella parte interna della tessera e firmato da un delegato del Sindaco;



per il Sindaco

- gli elettori con handicap fisico che non sia evidente o che non sia annotato sulla tessera elettorale; l'impedimento potrà essere dimostrato con certificato medico che deve essere rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi di amministrazione delle Unità sanitarie locali.
- gli elettori “ciechi civili” che presentano l'apposito libretto attualmente rilasciato dall'INPS (in passato dal Ministero dell'Interno o dalla Direzione generale dei servizi civili); all'interno di tale libretto è indicata la categoria “ciechi civili” ed il relativo codice (05, 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19). In questo caso, il presidente fa annotare nel verbale gli estremi del libretto, la categoria e il numero di codice attestante la cecità, senza doversi accertare che vi sia effettivamente un impedimento;
- gli elettori che presentano altri impedimenti anche se non hanno il timbro AVD sulla tessera elettorale o un certificato medico che attesti il loro stato; in questi casi spetta al presidente valutare che vi sia effettivamente un impedimento. L'ammissione al voto assistito è consentita solo se l'infermità riguarda la capacità visiva o il movimento degli arti superiori dell'elettore. Il presidente, per poter ammettere l'elettore al voto assistito, deve accertare che vi sia effettivamente l'impedimento, o perché evidente, o perché ne sia direttamente a conoscenza. Le infermità che riguardano la sfera

psichica dell'elettore non consentono l'ammissione al voto assistito. Ovviamente, i portatori di handicap di natura psichica, che presentano una menomazione fisica che impedisce loro di esercitare materialmente il diritto di voto, possono essere ammessi al voto assistito.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore portatore di handicap fisico.

Sull'ammissione al voto assistito dei ciechi, dei privi delle mani e degli affetti da paralisi: art. 31, comma 4, della l.r. 3/1993.

Sulle norme che agevolano il diritto di voto agli elettori portatori di handicap: art. 29 della l. 104/1992.

Sulla presentazione di un certificato medico per l'attestazione dell'infermità: art. 31, comma 8, della l.r. 3/1993.

Sull'apposizione del simbolo AVD: art. 31, comma 9, della l.r. 3/1993 e art. 55 del d.P.R. 361/1957.

Sul potere del presidente di valutare la sussistenza dell'impedimento in mancanza di certificazione: decisione della Sezione quinta del Consiglio di Stato n. 505 del 6 giugno 1990.

Sulla funzione di accompagnatore: art. 31, comma 5, della l.r. 3/1993.

§ 54. Operazioni da svolgere per il voto assistito degli elettori con handicap fisico

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore con handicap fisico:

- richiede la tessera elettorale anche all'accompagnatore;
- si assicura che l'accompagnatore non abbia già accompagnato in cabina altri elettori;
- scrive sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, la dicitura "accompagnatore" seguita dalla data e dalla sigla del presidente, senza aggiungere il timbro della sezione;
- chiede all'elettore se ha scelto liberamente il proprio accompagnatore e se ne conosce il nome e il cognome.

In seguito, il presidente fa annotare nel verbale il nome e il cognome dell'elettore ammesso al voto assistito, il suo numero di iscrizione nella lista elettorale, il motivo che giustifica il voto assistito, il nome del medico o dell'istituzione che ha accertato l'impedimento dell'elettore, il nome e cognome dell'accompagnatore.

Se l'elettore è stato ammesso al voto assistito perché nella tessera elettorale è presente il timbro AVD, il presidente fa annotare nel verbale, nella colonna riservata al motivo, il numero della tessera elettorale dell'elettore.

Se l'elettore è stato ammesso al voto assistito per decisione del presidente, questi fa annotare nel verbale il motivo che giustifica il voto assistito. Non è invece necessario indicare il ragionamento che ha portato il presidente ad ammettere l'elettore al voto assistito.

L'eventuale certificato medico deve essere allegato al verbale.

Sulle operazioni da svolgere per l'espressione del voto assistito: art. 31, commi 5, 6, 7, 8, 9, della l.r. 3/1993.

§ 55. Voto di un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del Sindaco

Prima di consegnare la scheda ad un elettore che si presenta al seggio con una sentenza o con un'attestazione del Sindaco che lo dichiara elettore, il presidente:

- prende visione della sentenza o dell'attestazione del Sindaco;
- fa prender nota nel verbale delle generalità dell'elettore, del numero del documento d'identità, dell'autorità che lo ha rilasciato e degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- riporta sulla sentenza o sull'attestazione la dicitura "ha votato" accompagnata dalla propria firma e dal timbro della sezione, in modo che l'elettore non possa anche in un'altra sezione dello stesso Comune.

L'elettore che viene ammesso a votare in base ad attestazione del Sindaco può votare solo nella sezione indicata nell'attestazione stessa.

La scheda da consegnare all'elettore viene prelevata dalla busta che contiene quelle autenticate.

Il presidente sostituisce la scheda autenticata consegnata ad ogni elettore non iscritto nelle liste con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate. Questa viene firmata da uno scrutatore, timbrata dal presidente e quindi introdotta nella cassetta contenente le schede autenticate.

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione

Non bisogna confondere l'attestazione del Sindaco con cui un elettore viene ammesso a votare con l'attestato sostitutivo della tessera elettorale rilasciato dal Sindaco. Se si presenta a votare un elettore con questo attestato, non si deve autenticare nessuna scheda aggiuntiva. L'elettore, infatti, risulta già iscritto nella lista della sezione.

Sul diritto di voto in base a sentenza: art. 28, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sul diritto di voto in base ad attestazione del Sindaco: art. 32-bis del d.P.R. 223/1957.

Sul diritto di voto con attestato sostitutivo della tessera elettorale: art. 7 del d.P.R. 299/2000.

§ 56. Voto del presidente, degli scrutatori, del segretario, dei rappresentanti di lista, degli agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio

I componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio votano nella sezione presso la quale prestano servizio, anche se sono iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune della Regione.

Prima di consegnare le schede, il presidente verifica la tessera elettorale, fa annotare le generalità degli elettori nell'apposito paragrafo del verbale e il numero della tessera elettorale nell'apposito registro (paragrafo 50) e fa tim-

brare e scrivere la data negli spazi per la certificazione del voto che si trovano nella tessera elettorale.

Per i componenti del seggio e i rappresentanti di lista non è necessario annotare gli estremi del documento d'identità, poiché sono già stati identificati.

Le schede consegnate agli interessati vengono sostituite di volta in volta con il procedimento indicato al paragrafo 55.

I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste degli elettori della sezione.

Sul voto dei componenti del seggio e dei rappresentanti delle liste dei candidati: art. 30, comma 1, della l.r. 3/1993.

§ 57. Voto degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica presenti sul territorio

I militari delle forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale valdostano sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune nelle cui liste risultano compresi.

I militari non possono recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

A cura del presidente essi sono iscritti in una speciale lista aggiunta [Modelli 33/m e 33/f (ER)] e quindi ammessi a votare, previa identificazione personale, purché non siano già iscritti nella lista di quella sezione.

Allo scopo di evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei alle forze armate, a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alla Polizia di Stato, al Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale valdostano, i comandanti di reparto rilasceranno al personale dipendente interessato una dichiarazione, recante firma e timbro del reparto, dalla quale risulti il distacco presso il Comune per esigenze di servizio.

I militari in licenza (per convalescenza, ordinaria, ecc.) potranno invece essere ammessi a votare nel Comune ove si trovino, pur essendo iscritti nelle liste di altro Comune della Regione. In tal caso, sarà sufficiente esibire presso il seggio il foglio di licenza o altro documento equivalente già in possesso dei militari interessati.

Al fine di agevolare l'identificazione degli elettori di cui al presente paragrafo, i comandi militari o i corpi interessati devono rilasciare ai propri sottoposti, sprovvisti di carta di identità, di altro valido documento d'identificazione, nonché di «tesserino» senza fotografia rilasciato dal reparto, un foglio

recante le generalità dei soggetti stessi, controfirmato dal comandante di reparto competente a rilasciare la dichiarazione di cui sopra.

Anche la scheda consegnata agli elettori di cui al presente paragrafo, non iscritti nelle liste della sezione, deve essere sostituita, volta per volta, con la procedura indicata al paragrafo 55.

Sul voto degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica in servizio: art. 30, comma 4 della l.r. 3/1993.

Sul divieto di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali: art. 49, comma 3, del d.P.R. 361/1957

§ 58. Voto di elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali della sezione che non è accessibile con sedia a rotelle possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione del Comune priva di barriere architettoniche.

Per votare, gli elettori devono presentare la tessera elettorale e un certificato da cui emerga l'impossibilità o la capacità ridotta di deambulazione. Sono considerati validi i certificati medici rilasciati dall'Azienda sanitaria locale e la patente di guida speciale.

Il presidente, accertatosi che esistono le condizioni sopra illustrate, annota nel verbale le generalità dell'elettore, il numero del suo documento di riconoscimento e l'autorità che lo ha rilasciato (oppure il numero del documento della persona che ne ha attestato l'identità) e l'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi di questi elettori devono essere aggiunti in calce alle liste degli elettori del seggio e i certificati medici devono essere allegati al verbale.

Il voto è espresso dall'elettore nella cabina, o al tavolo, appositamente allestiti secondo le indicazioni riportate al paragrafo 25.

Le schede consegnate agli elettori non deambulanti e non iscritti nelle liste elettorali della sezione vengono sostituite di volta in volta con il procedimento indicato al paragrafo 55.

Sul voto degli elettori non deambulanti: art. 1, comma 1, l. 15/1991.

Sulle certificazioni mediche da allegare al verbale: art. 1, comma 5, della l. 15/1991.

Sui nominativi degli elettori aggiunti in calce alle liste: art. 1, comma 4, della l. 15/1991.

§ 59. Elettore che riscontra il deterioramento della propria scheda

Se l'elettore si accorge che la scheda che gli è stata consegnata dal presidente è deteriorata o se la deteriora lui stesso, egli può chiedere che venga sostituita, dopo aver restituito quella deteriorata.

L'elettore ha diritto che gli venga sostituita la scheda ogni volta che ne constati il deterioramento; se è lui stesso a deteriorarla, gli può essere sostituita una volta sola.

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra prelevata dalla cassetta dove sono custodite le schede autenti-

cate, previa annotazione della seconda consegna sulla lista della sezione accanto al nome dell'elettore.

Il presidente annota poi sulla scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", la firma e la inserisce nell'apposita busta [Busta 5/d (ER)].

La scheda deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi tra quelle residue, che viene firmata da uno scrutatore e timbrata dal presidente.

La sostituzione della scheda avviene con il procedimento indicato al paragrafo 55.

§ 60. Elettore che non vota nella cabina

Se l'elettore non vota nella cabina, la scheda viene annullata. Le schede annullate vengono inserite nell'apposita busta [Busta 5/d (ER)] e vengono allegare al verbale.

L'elettore che non ha votato nella cabina non viene più riammesso al voto.

Il presidente, o chiunque altro trascura o impedisce di far entrare nella cabina l'elettore, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Sul voto fuori dalla cabina: art. 31, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sulle sanzioni comminate a chi ostacola il voto nella cabina: art. 111 del d.P.R. 361/1957.

§ 61. Elettore che indugia nell'espressione del voto

Se un elettore indugia nella cabina, spetta al presidente valutare se l'elettore impiega intenzionalmente più tempo del necessario per esprimere il suo voto.

Il presidente invita l'elettore a restituire la scheda; se l'elettore non risponde all'invito, la scheda viene annullata.

Le schede annullate devono essere inserite nell'apposita busta [Busta 5/d (ER)] e sostituite secondo le modalità indicate al paragrafo 55.

L'accaduto deve essere riportato nel verbale e deve essere annotato accanto al nome dell'elettore nella lista della sezione.

L'elettore che ha indugiato nel voto non verrà riammesso a votare se non dopo che avranno votato tutti gli elettori presenti.

Sull'elettore che indugia nel voto: art. 44, comma 8, del d.P.R. 361/1957.

§ 62. Riconsegna da parte dell'elettore di una scheda senza il timbro della sezione e/o senza la firma dello scrutatore

La scheda, che viene restituita dall'elettore senza timbro della sezione e/o senza firma dello scrutatore, non deve essere inserita nell'urna.

La scheda deve essere, invece, siglata dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale, indicando anche il nome dell'elettore.

La scheda consegnata dall'elettore viene inserita nell'apposita busta [Busta 5/d (ER)] e sostituita seconda la procedura indicata al paragrafo 55.

Il fatto viene annotato anche nella lista della sezione, accanto al nome dell'elettore ai fini del riscontro tra numero dei votanti e numero delle schede spogliate. L'elettore non può più votare.

Spetta al presidente valutare se ci sono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore.

Sull'elettore che consegna una scheda senza il timbro della sezione e/o senza la firma dello scrutatore: art. 33, comma 7, della l.r. 3/1993.

Sulla denuncia dell'elettore: art. 100, comma 2, del d.P.R. 361/1957.

§ 63. Elettore che non restituisce la scheda

Dell'omessa restituzione della scheda, deve essere dato atto nel verbale con l'indicazione del nome dell'elettore.

Il fatto viene inoltre riportato nella lista della sezione, accanto al nome dell'elettore ai fini del riscontro tra numero dei votanti e numero delle schede spogliate.

Il presidente denuncia all'autorità giudiziaria gli elettori che non riconsegnano la scheda, affinché vengano applicate le sanzioni amministrative previste.

Sulla riconsegna della scheda: art. 33, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sulla segnalazione dell'elettore che non riconsegna la scheda: art. 58, comma 5, del d.P.R. 361/1957.

Sulle sanzioni amministrative: art. 110, comma 1, del d.P.R. 361/1957.

§ 64. Elettore che non riconsegna la matita

Se l'elettore non riconsegna la matita, il fatto viene riportato nel verbale, indicando anche il nome dell'elettore.

Il presidente denuncia all'autorità giudiziaria gli elettori che non riconsegnano la matita, affinché vengano applicate le sanzioni amministrative.

Sulla riconsegna della matita: art. 33, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sulle sanzioni amministrative: art. 110, comma 1, del d.P.R. 361/1957.

§ 65. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne

Il presidente rileva e comunica al comune, che poi provvederà alle ulteriori comunicazioni all'Ufficio elettorale della Presidenza della Regione, il numero di elettori che hanno votato fino a quel momento:

- domenica alle ore 12.00 rilevazione numero votanti (solo totale);
- domenica alle ore 19.00 rilevazione numero votanti (solo totale) ;
- domenica alle ore 22.00 rilevazione numero votanti, cioè alla chiusura delle operazioni di voto (distinti in maschi, femmine e totale).

CAPITOLO XV

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 66. votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura, vale quanto illustrato ai paragrafi precedenti.

Gli elettori iscritti nelle liste delle sezioni di cui trattasi votano previa esibizione della tessera elettorale rilasciata da un Comune della Regione.

Gli elettori, ammessi a votare nella sezione ospedaliera, devono esibire, oltre alla tessera elettorale permanente, l'attestazione del Sindaco che deve essere allegata dal presidente al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Come già detto al paragrafo 23 il Sindaco, per le sezioni ospedaliere, deve consegnare, oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell'ufficio, anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione.

È da tenere presente in proposito che, se dovesse presentarsi, per esercitare il voto, un elettore non compreso nel predetto elenco, il presidente dovrà senz'altro ammetterlo, non essendo l'elenco stesso prescritto dalla legge, ma consigliato dal Ministero dell'interno per agevolare il compito degli uffici elettorali di sezione.

Nel caso in cui nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente dovrà disporre, prima di ammettere l'elettore al voto, che venga accertato se l'elettore stesso non sia stato compreso nell'elenco di un'altra sezione.

La scheda da consegnare all'elettore dovrà essere prelevata da quelle già autenticate e dovrà essere sostituita con le modalità indicate al paragrafo 55.

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere, sono iscritti, all'atto della votazione, a cura del presidente, nelle apposite liste aggiunte [Modelli 34 (ER)/m e 34 (ER)/f].

Al ritiro del voto degli ammalati impossibilitati a muoversi, provvederà il seggio speciale, come di seguito specificato.

Sugli elettori ammessi a votare nella sezione ospedaliera: art. 30, comma 2, della l.r. 3/1993 e artt. 51, 52, 53 del d.P.R. 361/1957.

Sull'attestazione del Sindaco: art. 32-bis del d.P.R. 223/1967.

§ 67. Operazioni di voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto

Gli elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti letto votano all'interno della struttura in cui si trovano.

Il voto viene raccolto dal presidente della sezione nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura, nelle ore in cui è aperta la votazione, secondo l'orario concordato con la direzione del luogo di cura (paragrafo 33).

Per svolgere questa operazione, il presidente costituisce un ufficio distaccato di sezione, formato dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore estratto a sorte.

Durante l'assenza dell'ufficio distaccato di sezione, nel seggio assume le funzioni di presidente il vicepresidente e le funzioni di segretario un altro scrutatore scelto dal presidente.

Alla raccolta del voto degli elettori ricoverati possono assistere i rappresentanti di lista che lo richiedono.

Per le operazioni di voto, il presidente porta con sé un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati aumentato del dieci per cento. Le schede sono trasportate nell'apposita busta [Busta Os/1 (ER)].

Il presidente porta con sé, oltre alle schede, il materiale per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, secondo timbro della sezione) e gli elenchi degli elettori ricoverati che hanno richiesto di votare nel luogo di cura (paragrafo 23). Tuttavia, possono essere ammessi a votare anche elettori non compresi nell'elenco fornito dal Sindaco.

Per votare, gli elettori ricoverati devono presentare la tessera elettorale e l'attestazione del Sindaco che certifica l'inclusione nell'elenco degli elettori del seggio costituito nel luogo di cura.

Il presidente registra il nome dell'elettore ricoverato, che vota, nella lista aggiunta [Modelli 34 (ER)/m. e 34 (ER)/f.]. La lista aggiunta è unica, anche se alla sezione sono stati assegnati più luoghi di cura.

Lo scrutatore annota nell'apposito registro [Modello 14 (ER)] (paragrafo 50) il numero delle tessere elettorali degli elettori che hanno votato. Il presidente allega l'attestazione del Sindaco al registro stesso. Dopo il voto, le schede vengono raccolte e portate alla sezione nell'apposita busta [Busta Os/2 (ER)].

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in una nuova busta presa tra quelle fornite con la cancelleria.

Se il voto viene raccolto in più luoghi di cura, le schede autenticate e le schede votate dagli elettori ricoverati devono essere poste in buste separate per ciascun luogo di cura.

Al ritorno nel seggio, le schede votate vengono inserite nell'urna, dopo aver verificato che il numero di schede votate coincida con il numero degli elettori ricoverati che hanno votato. Nella busta [Busta 5d (ER)], vengono inserite le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione (paragrafi 59, 60, 61, 62).

Il segretario compila in duplice copia un verbale distinto per ogni luogo di cura [Modello 29 (ER)].

Per i luoghi di cura con meno di 100 posti letto: art. 30, comma 2, della l.r. 3/1993 e art. 53 del d.P.R. 361/1957.

§ 68. Operazioni di voto nei luoghi di cura da 100 a 199 posti letto

Gli elettori ricoverati in luoghi di cura da 100 a 199 posti letto votano all'interno della struttura in cui si trovano.

Il voto viene raccolto dal seggio speciale, composto da un presidente, uno scrutatore e un segretario. La raccolta del voto avviene nelle ore in cui è aperta la votazione, secondo l'orario concordato con la direzione del luogo di cura (paragrafo 34).

Alla raccolta del voto degli elettori ricoverati possono assistere i rappresentanti di lista che lo richiedono.

Per le operazioni di voto, il presidente porta con sé un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati aumentato del dieci per cento. Le schede sono trasportate nelle apposite buste [Busta Os/1 (ER)].

Il presidente porta con sé, oltre alle schede, il materiale per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, secondo timbro della sezione) e gli elenchi degli elettori ricoverati che hanno richiesto di votare nel luogo di cura (paragrafo 23). Tuttavia, possono essere ammessi a votare anche elettori non compresi nell'elenco fornito dal Sindaco.

Per votare, gli elettori ricoverati devono presentare la tessera elettorale e l'attestazione del Sindaco che certifica l'inclusione nell'elenco degli elettori del seggio costituito nel luogo di cura.

Il presidente registra il nome dell'elettore ricoverato che vota nella lista aggiunta [Modelli 34 (ER)/m. e 34 (ER)/f.]. La lista aggiunta è unica, anche se al seggio speciale sono stati assegnati più luoghi di cura.

Lo scrutatore annota nell'apposito registro [Modello 14 (ER)] (paragrafo 50) il numero delle tessere elettorali degli elettori che hanno votato. Il presidente allega l'attestazione del Sindaco al registro stesso.

Dopo il voto, le schede vengono raccolte e portate al seggio in un'apposita busta [Busta Os/2 (ER)].

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in una nuova busta presa tra quelle fornite con la cancelleria.

Se il voto viene raccolto in più luoghi di cura, le schede autenticate e le schede votate dagli elettori ricoverati devono essere conservate separatamente, utilizzando a tal fine le buste con la cancelleria.

Al ritorno nel seggio, le schede votate vengono inserite nell'urna, dopo aver verificato che il numero di schede votate coincida con il numero degli elettori ricoverati che hanno votato. Nella busta [Busta 5d (ER)], vengono inserite le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione (paragrafi 59, 60, 61, 62).

Il segretario compila in duplice copia verbali distinti per ogni luogo di cura [Modello 30 (ER)].

I componenti del seggio speciale cessano le loro funzioni quando riportano le schede nel seggio. Nel verbale delle operazioni del seggio dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

Per i luoghi di cura da 100 a 199 posti: art. 30, comma 2, della l.r. 3/1993 e artt. 51 e 52 del Testo Unico 361/1957.

§ 69. Operazioni di voto nei luoghi di cura con 200 o più posti letto - sezioni ospedaliere

Gli elettori ricoverati in luoghi di cura con 200 o più posti letto possono votare nella sezione ospedaliera costituita all'interno della struttura in cui si trovano.

Per votare, gli elettori ricoverati devono presentare la tessera elettorale e l'attestazione del Sindaco che certifica l'inclusione nell'elenco degli elettori del seggio costituito nel luogo di cura.

Il presidente allega l'attestazione del Sindaco all'apposito registro delle tessere (paragrafo 50).

Per facilitare le operazioni di voto, il Sindaco fornisce l'elenco degli elettori ricoverati che hanno richiesto di votare nel seggio costituito nel luogo di cura con 200 o più posti letto (paragrafo 23). Tuttavia, possono essere ammessi a votare anche elettori non compresi nell'elenco fornito dal Sindaco. Se vi sono più seggi nello stesso luogo di cura, è opportuno controllare che l'elettore non sia stato assegnato ad un altro seggio.

Se l'elettore non è incluso nell'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione ospedaliera, il presidente consegna all'elettore una scheda presa dalla busta delle schede già autenticate. La scheda viene sostituita con il procedimento indicato al paragrafo 55.

Gli elettori vengono registrati nelle liste elettorali aggiunte per la votazione dei ricoverati nei luoghi di cura [Modelli 34 (ER)/m. e 34 (ER)/f.].

Il numero delle tessere elettorali dei votanti viene annotato da uno scrutatore nell'apposito registro delle tessere (paragrafo 50).

Il voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura con 200 o più posti letto che non si possono muovere viene raccolto dal seggio speciale costituito all'interno della sezione ospedaliera. Le operazioni di voto si svolgono secondo le modalità proprie del seggio speciale (paragrafo 66).

Il presidente adotta gli accorgimenti necessari per garantire la libertà e la segretezza del voto. Il segretario compila in duplice copia verbali distinti per ogni luogo di cura.

Per la costituzione delle sezioni ospedaliere nei luoghi di cura con 200 o più posti letto e per il voto degli elettori ricoverati: art. 30, comma 2, della l.r. 3/1993 e art. 52 del d.P.R. 361/1957.

CAPITOLO XVI

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 70. Voto dei detenuti

I detenuti, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che non hanno perso il diritto di voto per poter votare devono presentare la tessera elettorale e l'attestazione del Sindaco che certifica l'inclusione nell'elenco degli elettori detenuti ammessi al voto nel luogo di detenzione.

Sulla votazione dei detenuti che hanno diritto al voto: art. 30, comma 3, della l.r. 3/1993 e artt. 8 e 9 della l. 136/1976.

§ 71. Operazioni di voto nei luoghi di detenzione

Il voto dei detenuti viene raccolto, all'interno del luogo di detenzione, dal seggio speciale, composto da un presidente, due scrutatori, uno dei quali svolge le funzioni di segretario. La raccolta del voto avviene nelle ore in cui è aperta la votazione, secondo l'orario concordato con la direzione del luogo di detenzione (paragrafo 34).

I rappresentanti di lista, se lo chiedono, possono assistere alla raccolta del voto degli elettori detenuti.

Per le operazioni di voto, il presidente porta con sé un numero di schede autenticate pari a quello dei detenuti che hanno diritto al voto presenti nel luogo di detenzione, aumentato del dieci per cento.

Le schede sono trasportate nell'apposita busta [Busta D/1 (ER)].

Il presidente porta con sé, oltre alle schede, il materiale per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, secondo timbro della sezione) e gli elenchi dei detenuti ammessi al voto (paragrafo 23).

Il presidente registra il nome dell'elettore detenuto che vota nella lista aggiunta [Modelli 36 (ER)/m e 36 (ER)/f]. La lista aggiunta è unica, anche se al seggio speciale sono stati assegnati più luoghi di detenzione.

Lo scrutatore annota nell'apposito registro delle tessere (paragrafo 50) il numero delle tessere elettorali degli elettori che hanno votato.

Il presidente allega l'attestazione del Sindaco al registro stesso.

Dopo il voto, le schede devono essere raccolte e portate alla sezione nell'apposita busta [Busta D/2 (ER)].

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in una nuova busta presa tra quelle fornite con la cancelleria.

Se il voto viene raccolto in più luoghi di detenzione, le schede autenticate e le schede votate dagli elettori detenuti devono essere poste in buste separate per ciascun luogo di detenzione.

Al ritorno nel seggio, le schede votate vengono inserite nell'urna, dopo aver verificato che il numero di schede votate coincida con il numero degli elettori detenuti che hanno votato. Nella busta [Busta 5d (ER)] vengono inserite le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione (paragrafi 59, 60, 61, 62).

Il segretario compila in duplice copia i verbali distinti per ogni luogo di detenzione [Modello 32 (ER)].

I componenti del seggio speciale quando riportano le schede nel seggio cessano le loro funzioni. Nel verbale delle operazioni del seggio dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

Sulla votazione dei detenuti che hanno diritto al voto: art. 30, comma 2, della l.r. 3/1993 e artt. 8 e 9 della l. 136/1976.

CAPITOLO XVII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 72. Voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Possono votare nel loro domicilio gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi trasporto previsti dalla legge e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

Il presidente trova, tra i materiali che gli vengono consegnati nel giorno di insediamento del seggio, gli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio così suddivisi:

- elettori della sezione che possono votare a domicilio e vivono nell'ambito territoriale della sezione;
- elettori, iscritti ad altre sezioni (anche di altri Comuni), che possono votare a domicilio e vivono nell'ambito territoriale della sezione;
- elettori della sezione che possono votare a domicilio e non vivono nell'ambito territoriale della sezione.

Il presidente, prima dell'inizio della votazione, prende nota nelle liste sezionali degli elettori che votano a domicilio nella stessa, cancella gli elettori della sezione che votano a domicilio in un'altra sezione del Comune o di altro Comune e aggiunge gli elettori di altre sezioni di Comuni della Regione che votano a domicilio nella sezione.

Sul voto a domicilio di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione: d.l. 1/2006, convertito con modificazioni in l. 22/2006.

§ 73. Raccolta del voto a domicilio

Il voto a domicilio viene raccolto da un ufficio distaccato formato dal presidente con l'assistenza del segretario e di uno degli scrutatori estratto a sorte. Durante la loro assenza le normali operazioni di voto presso la sede del seggio continuano regolarmente. In questo periodo, il vicepresidente assume le funzioni di presidente e uno scrutatore quelle di segretario.

I rappresentanti di lista, se lo richiedono, possono assistere alle operazioni di raccolta del voto a domicilio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

Per le operazioni di voto il presidente porta con sé le schede di votazione, gli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio e tutto il materiale per la votazione.

Le schede autenticate per la votazione devono essere in numero adeguato a quello degli elettori dei quali si deve raccogliere il voto a domicilio aumentato di una scorta adeguata [Buste VD/1 (ER)].

Dopo l'espressione del voto, le schede devono essere raccolte e riportate nella sede dell'ufficio elettorale di sezione, e riposte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio [Buste VD/2 (ER)].

Per poter votare, questi elettori devono presentare la tessera elettorale e l'attestazione del Sindaco che certifica l'inclusione nell'elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio.

Se il voto a domicilio è raccolto dalla sezione in cui è iscritto l'elettore, il segretario:

- annota il nome dell'elettore e il numero della tessera elettorale nell'apposito verbale [Modello 29/bis (ER)];
- al rientro nel seggio, annota, a fianco del nome dell'elettore sulla lista della sezione, che il voto è stato raccolto a domicilio e trascrive sul registro delle tessere il numero della tessera elettorale dell'elettore medesimo.

Se il voto a domicilio è raccolto da una sezione diversa da quella a cui è iscritto l'elettore, il segretario:

- annota il nome dell'elettore e il numero della tessera elettorale nell'apposito verbale [Modello 29/bis (ER)]
- al rientro nel seggio, aggiunge il nome dell'elettore, il cui voto è stato raccolto a domicilio, in calce alla lista della sezione e trascrive sul registro delle tessere il numero della tessera elettorale dell'elettore medesimo.

Se l'elettore ammesso al voto a domicilio si avvale dell'assistenza di un altro elettore, si seguono le indicazioni fornite ai paragrafi 53 e 54.

Dopo il voto, le schede vengono raccolte e portate al seggio in una busta apposita [Busta VD/2 (ER)].

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione vengono conservate separatamente, utilizzando a tal fine le buste fornite con la cancelleria.

Il presidente cura che siano assicurate piena libertà e segretezza del voto nel rispetto delle condizioni di salute dell'elettore.

Tutti i componenti del seggio e i rappresentanti di lista che sono presenti durante la raccolta del voto a domicilio devono garantire il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nell'assoluto rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute del medesimo.

Al ritorno nel seggio, le schede votate vengono inserite nell'urna, dopo aver verificato che il numero di schede votate coincida con il numero degli elet-

tori che hanno votato a domicilio. Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione vengono inserite nell'apposita busta [Busta 5/d (ER)]. Il presidente allega gli elenchi e le attestazioni degli ammessi al voto domiciliare, consegnati dal Comune, alle liste della sezione ed agli altri atti.

CAPITOLO XVIII

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 74. Chiusura della votazione alle 22 della domenica

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 della domenica. Se a quell'ora sono presenti nella sala elettori che non hanno ancora votato, il presidente fa prendere nota al segretario dei loro nomi e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione e sigilla l'urna contenente le schede votate.

Sulla chiusura delle operazioni di voto: artt. 36 e 39, lettere a) e b), della l.r. 3/1993.

CAPITOLO XIX
OPERAZIONI DI RISCONTRO
DA COMPIERE SUBITO DOPO LA VOTAZIONE

§ 75. Premessa

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.

In particolare si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative che sono servite per la votazione e di custodirle personalmente, dopo averne controllato il numero.

§ 76. Operazioni preliminari all'accertamento del numero dei votanti

Il presidente determina il numero degli elettori che hanno votato.

A tale scopo, accerta:

1. il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla commissione elettorale circondariale, i quali risultino aver votato; al riguardo, il presidente pone attenzione al fatto che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda è stata deposta nell'urna, si trovi apposta, nella apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori;
2. il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza, o in base ad attestazione rilasciata dal Sindaco (in questo numero non sono compresi quanti hanno votato con l'attestato sostitutivo della tessera elettorale rilasciato dal Sindaco, in quanto risultano già iscritti nelle liste elettorali della sezione);
3. il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (il loro nome è stato aggiunto dai componenti del seggio in calce alla lista elettorale di sezione);
4. il numero dei componenti del seggio e dei rappresentanti delle liste che hanno votato nella sezione qualora non iscritti nella sezione medesima; il numero degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica che hanno votato nella sezione poichè in servizio di ordine pubblico nella stessa, sebbene iscritti in altre sezioni del Comune o di altri Comuni della Regione (il loro nome è stato aggiunto dai componenti del seggio in calce lista elettorale di sezione);
5. il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate, a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alla Polizia di Stato, al Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale valdostano che hanno votato nella sezione e che sono stati iscritti nella speciale lista aggiunta [Modelli 33/m e 33/f (ER)].

6. il numero degli elettori che hanno votato, pur non iscritti nelle liste della sezione, ma ammessi al voto domiciliare avendo indicato come dimora un'abitazione compresa nell'ambito territoriale della sezione (il loro nome è stato aggiunto dai componenti del seggio in calce alle liste elettorali di sezione).

I votanti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6 devono risultare dalle annotazioni fatte in calce nella lista della sezione.

Sulla determinazione del numero dei votanti: art. 39, comma 1, lettera c), della l.r. 3/1993.

Sulla firma da apporre accanto al nome del votante: art. 33, comma 6, della l.r. 3/1993.

Sul voto in base a sentenza: art. 28, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sul voto in base ad attestazione del Sindaco: art. 32-bis del d.P.R. 223/1967.

Sul voto dei componenti del seggio e dei rappresentanti delle liste dei candidati: art. 30, comma 1, della l.r. 3/1993.

Sugli elettori non deambulanti: art. 1, comma 4, della legge 15/1991.

Sul voto a domicilio di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione: d.l. 1/2006, convertito con modificazioni in l. 22/2006.

Sugli elettori appartenenti alle Forze armate, a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alla Polizia di Stato, al Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale valdostano che hanno votato nella sezione: art. 30, comma 4, della l.r. 3/1993.

§ 77. Accertamento del numero complessivo dei votanti della sezione

Il numero complessivo dei votanti della sezione è dato dal totale dei gruppi indicati al paragrafo precedente. Il numero complessivo viene distinto in maschi e femmine.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, in quelle cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto ed infine nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di detenzione, devono essere tenuti in considerazione anche i ricoverati nei luoghi di cura, i detenuti. Questi elettori risultano dalle liste elettorali aggiunte maschili e femminili.

Dopo aver accertato e attestato nel verbale il numero complessivo dei votanti nella sezione, il seggio controlla i registri maschile e femminile nei quali sono stati registrati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Il numero complessivo delle tessere elettorali, dato dal numero di tessere elettorali registrate:

- a) aumentato del numero degli elettori non muniti della tessera elettorale, ammessi a votare in base ad una sentenza o ad attestazione del Sindaco e che quindi non erano muniti della tessera elettorale;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato,

deve corrispondere al numero complessivo dei votanti.

Procede poi ad inserire le liste di sezione insieme alle liste aggiunte e il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti nelle apposite buste [rispettivamente Busta 3/a (ER) e Busta 3/b (ER)].

Sull'ammissione al voto dei ricoverati e dei detenuti: art. 30, commi 2 e 3, della l.r. 3/1993.

§ 78. Controllo delle schede residue, formazione dei relativi plichi

Il seggio controlla le schede autenticate rimaste nell'apposita cassetta e non utilizzate per la votazione. Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione, compresi nell'elenco consegnato dal Sindaco al presidente, che non hanno votato.

Effettuato detto controllo, il seggio procede ad inserire nella busta [Busta 3/c (ER)] le schede rimaste nella cassetta o rimaste non autenticate; i due gruppi di schede dovranno essere confezionati in due distinti pacchetti.

Sul controllo delle schede non utilizzate per la votazione: art. 39, comma 1, lettera d), della l.r. 3/1993.

§ 79. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione, i registri maschili e femminili per l'annotazione del numero della tessera elettorale, il registro per l'annotazione della consegna dei telefoni cellulari e le schede non utilizzate

Ultimati gli accertamenti di cui ai precedenti paragrafi 76 e 77, il seggio procede alla formazione del plico [Busta 3 (ER)] nel quale sono inserite:

- a) la busta [Busta 3/a (ER)] contenente le liste elettorali usate per la votazione, che devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori. Nella stessa busta vanno inoltre inserite le liste aggiunte utilizzate per i militari [Modelli 33/m e 33/f (ER)], le liste aggiunte utilizzate per gli elettori degenti in luoghi di cura [Modelli 34/m (ER) e 34/f (ER)] e le liste aggiunte utilizzate per gli elettori detenuti nei luoghi di detenzione [Modelli 36/m (ER) e 36/f (ER)];
- b) la busta [Busta 3/b (ER)] contenente i registri maschili e femminili utilizzati per l'annotazione del numero della tessera elettorale di ciascuno dei votanti;
- c) la busta [Busta 3/c (ER)] contenente tutte le schede avanzate sia quelle autenticate sia quelle non autenticate.

Sul plico si appongono il timbro della sezione e le firme di tutti i componenti del seggio, nonché dei rappresentanti di lista che lo richiedano.

Il plico, sigillato, viene recapitato immediatamente, per il tramite del Comune, al Tribunale di Aosta che ne rilascia ricevuta.

Sulla formazione del plico contenente le liste della votazione: art. 39, comma 1, lettera e), della l.r. 3/1993.

Sull'invio del plico, attraverso il Comune, al Tribunale di Aosta: art. 39, comma 2, della l.r. 3/1993.

§ 80. Chiusura del seggio e rinvio delle operazioni di scrutinio

L'ufficio elettorale di sezione provvede quindi a racchiudere il timbro, i verbali, nonché gli altri documenti e le carte relativi alle operazioni in apposito

plico sigillato [Busta 4 (ER)] e rinvia le operazioni alle ore 8 del mattino successivo.

Dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio il presidente scioglie l'adunanza.

Le operazioni previste nei paragrafi 76, 77, 78 e 79 devono essere eseguite nell'ordine indicato. Del compimento di ciascuna operazione deve farsi menzione nel verbale.

Sul rinvio delle operazioni e sulla loro menzione nel verbale: art. 39, comma 1, lettera g) e art. 39, comma 5, della l.r. 3/1993.

QUARTA SEZIONE
OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XX

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 81. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio

Alle ore 8 del lunedì mattina il presidente ricostituisce il seggio con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti, secondo quanto indicato al paragrafo 28.

Prima di iniziare lo scrutinio, il presidente:

- estrae a sorte tra gli scrutatori (escluso il vicepresidente) colui che estrarrà le schede dall'urna;
- assegna a un altro scrutatore, insieme al segretario, il compito di registrare nelle tabelle di scrutinio e nei prospetti di riscontro i voti che man mano saranno rilevati dalle schede;
- assegna a un terzo scrutatore il compito di riporre le schede nella relativa scatola, una volta spogliato il voto.

Di conseguenza, per effettuare lo spoglio delle schede è necessaria la presenza di almeno cinque componenti del seggio:

- il presidente o il vicepresidente;
- uno scrutatore che estrae le schede dall'urna;
- un altro scrutatore e il segretario che prendono nota dei voti nei due esemplari delle tabelle di scrutinio;
- un terzo scrutatore che ripone le schede in un'apposita scatola.

Possono assistere alle operazioni di scrutinio:

- i rappresentanti di lista presso la sezione;
- gli elettori della sezione;
- le persone indicate nel paragrafo 31.

Sulla sostituzione degli scrutatori: art. 25, comma 2, della l.r. 3/1993.

Sulle operazioni da eseguire durante la fase di scrutinio: art. 38 coordinato con l' art. 40 della l.r. 3/1993.

CAPITOLO XXI
**TERMINI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

§ 82. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio devono iniziare non appena ultimate le operazioni illustrate al paragrafo 81 e devono svolgersi senza alcuna interruzione per essere concluse **entro le ore 13 del giorno stesso**.

Sulla scadenza entro cui deve essere terminato lo scrutinio: art. 40, comma 2, della l.r. 3/1993.

§ 83. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro le ore 13

Se le operazioni di scrutinio non vengono completate entro le 13 del lunedì, il presidente deve sospenderle.

Lo scrutinio verrà completato dall'Ufficio elettorale regionale, usando le stesse tabelle utilizzate dai seggi. Per questo, l'ultimo voto spogliato deve essere registrato nelle tabelle di scrutinio con un segno più marcato o con una matita colorata.

Il presidente, quindi, deve:

- chiudere l'urna che contiene le schede non spogliate;
- procedere a formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio e dei prospetti di riscontro;
- raccogliere, in un plico, gli altri documenti relativi alle operazioni elettorali sospese.

Su plico ed urna devono essere applicati dei cartelli con l'indicazione del Comune, della sezione e la dicitura «schede non spogliate» o «schede già spogliate».

Sugli stessi, devono essere apposti il timbro della sezione e le firme del presidente, di due scrutatori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il presidente, prima di chiudere i verbali, vi attesta i risultati delle operazioni di scrutinio compiute fino a quel momento.

Al termine delle operazioni del seggio, il presidente (o, su sua delega scritta, uno scrutatore) recapita una copia dei verbali, l'urna, le scatole e i plichi al Sindaco del Comune, che li invierà all'Ufficio elettorale regionale costituito presso il Tribunale di Aosta.

Sulle disposizioni da seguire in caso di mancato adempimento entro i termini delle operazioni di scrutinio: art. 45 della l.r. 3/1993.

CAPITOLO XXII

LO SCRUTINIO

§ 84. Inizio dello scrutinio

Il presidente, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, senza aprire l'urna di cartone contenente le schede votate, dovrà agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi.

Il presidente fissa quindi nuovamente l'urna al tavolo, la apre e avvia lo spoglio.

§ 85. Spoglio e registrazione dei voti

Uno scrutatore, designato a sorte, (paragrafo 81) estrae dall'urna una scheda alla volta, la spiega e la consegna al presidente.

Il presidente pronuncia ad alta voce il contrassegno e, se occorre, il numero progressivo della lista alla quale è dato il voto, nonché il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero d'ordine dei candidati stessi nella rispettiva lista, e passa la scheda ad un altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi spazi delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista, nonché da ciascun candidato in base alle preferenze riportate e, nei prospetti di riscontro, delle schede che contengono o meno voti di preferenza.

Il segretario proclama ad alta voce i voti di ciascuna lista e i voti di preferenza.

Un terzo scrutatore deposita la scheda nella cassetta dalla quale erano state tolte le schede autenticate non usate.

Quando una scheda non contiene nessun voto, il presidente la timbra sul retro con il timbro della sezione.

È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

Lo scrutatore designato può estrarre una nuova scheda dall'urna solo dopo che la precedente, il cui voto è stato spogliato, è stata posta nella cassetta, una volta che sono state eseguite tutte le operazioni appena descritte.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

È compito del presidente curare la precisa, scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e, in particolar modo, l'ordine con il quale le operazioni di spoglio e di registrazione del voto contenuto in ciascuna scheda devono essere compiute.

Sullo spoglio: art. 40 della l.r. 3/1993.

§ 86. Sistema elettorale

Per bene intendere il procedimento da seguire nello scrutinio, sarà opportuno premettere alcune nozioni generali.

L'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta si effettua a scrutinio di lista. Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste e quelle per la proclamazione degli eletti, sono demandate all'Ufficio elettorale regionale costituito presso il Tribunale. Gli uffici elettorali di sezione, quindi, devono soltanto raccogliere e registrare gli elementi che dovranno poi servire di base a detti calcoli, cioè i voti di lista e i voti di preferenza. Il numero massimo di preferenze da esprimere è di tre.

Date le particolari caratteristiche tecniche del sistema elettorale, si richiede peraltro, la massima diligenza e precisione nell'adempimento del compito inerente alla registrazione dei voti. In proposito, si tenga presente che principio fondamentale di tutti i sistemi basati sullo scrutinio di lista è che una scheda valida rappresenta un voto di lista valido. Di conseguenza, il numero totale dei voti di lista validi deve, in ogni caso, corrispondere al numero totale delle schede valide.

Sui voti di preferenza: artt. 34, commi 2, 3, 4 e 8, e 35 della l.r. 3/1993.

Sui voti di lista e sulla validità della scheda: art. 34, comma 1, della l.r. 3/1993.

Sull'espressione del voto di lista: artt. 34, commi 1, 6, 7, e 35, commi 2 e 3, della l.r. 3/1993.

§ 87. Casi di nullità

Il voto deve essere considerato valido tutte le volte che sia possibile desumere dal segno tracciato nella scheda la volontà effettiva dell'elettore.

Possono verificarsi tre diverse specie di nullità:

- 1) nullità del voto di lista;
- 2) nullità della scheda;
- 3) nullità del voto di preferenza.

87.1 Nullità del voto di lista

Si verifica quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, presenta irregolarità tali da renderla nulla o soggetta a contestazione.

Il voto di lista è nullo:

- a) quando la scheda che lo contiene non è quella prescritta dagli allegati A, B, C e D alla legge regionale che disciplina l'elezione del Consiglio regionale;
- b) quando la scheda che lo contiene è priva del timbro o della firma dello scrutatore;

- c) quando la scheda che lo contiene presenta segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- d) quando, avendo l'elettore espresso voti per più di una lista, non sia possibile identificare la lista prescelta, neppure con l'indicazione di alcuno dei candidati.

87.2 Nullità della scheda

La scheda è nulla se non contiene nessun voto e:

- a) non è quella prescritta dagli allegati A, B, C e D alla legge regionale che disciplina l'elezione del Consiglio regionale;
- b) è priva della firma di uno scrutatore o del timbro della sezione richiesti;
- c) presenta segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Inoltre la scheda è nulla quando non c'è la possibilità di identificare la lista prescelta, neppure attraverso il voto di preferenza.

Per esempio è nulla la scheda nella quale l'elettore ha tracciato un segno su due o più simboli oppure due o più segni su diversi simboli, oppure ha indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non ha espresso nessuna preferenza.

87.3 Nullità del voto di preferenza

I motivi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente indicati dalla legge, ovvero quando:

- a) il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
- b) i voti di preferenza sono stati compresi in una lista diversa da quella votata;
- c) i voti di preferenza sono più di tre;
- d) i voti di preferenza sono compresi in schede delle quali è stata dichiarata la nullità o è stato dichiarato nullo il voto di lista.

Se il voto di lista è nullo, per i motivi indicati al punto 86.1, se una scheda è nulla, per i motivi indicati al punto 86.2, sono nulli anche i voti di preferenza eventualmente presenti nella scheda.

Al contrario, se un voto di preferenza è nullo o contestato, non è necessariamente nulla la scheda.

È opportuno ricordare che, pur essendo possibile esprimere il voto di preferenza con i numeri (paragrafo 46, lettera b.), se gli elettori esprimono tale voto scrivendo il cognome o il cognome e il nome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio in base al quale deve essere ammes-

sa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto.

Le schede nulle, i voti di lista nulli e i voti di preferenza nulli devono essere registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale.

Le schede nulle e le schede che contengono voti di lista e preferenza nulli sono, di volta in volta, siglate dal presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta [Busta 5/c (ER)], per essere allegate al verbale.

Sulla nullità del voto: art. 42 della l.r. 3/1993.

§ 88. Schede bianche

Si considerano bianche le schede, regolarmente timbrate con il timbro della sezione e firmate da uno scrutatore, che non presentano nessun segno, né scritte.

Il presidente timbra tali schede sul retro con il timbro della sezione, già al momento dello scrutinio.

Le schede bianche sono registrate sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale.

Le schede bianche sono, di volta in volta, siglate dal presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta [Busta 5/c (ER)], per essere allegate al verbale.

§ 89. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni in merito alla validità di alcune schede, sia per quanto riguarda il voto di lista, sia relativamente al voto di preferenza.

Sull'eventuale assegnazione dei voti contestati, decide in via provvisoria il presidente, previo parere non vincolante degli scrutatori.

Le contestazioni relative alla validità dei voti dovrebbero ridursi a pochissimi casi, considerato che la legge, come principio fondamentale, prevede che il voto sia valido tutte le volte in cui l'effettiva volontà dell'elettore sia desumibile e delimita con precisione le cause di nullità. È quindi compito del presidente vanificare ogni eventuale tentativo di sollevare contestazioni prive di fondato motivo, che hanno lo scopo di turbare l'andamento delle operazioni o di rendere incerti i risultati dello scrutinio.

I voti di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per contrassegni di lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale deve essere indicata per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, la lista il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione del presidente.

Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio in quanto i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'Ufficio elettorale regionale costituito presso il Tribunale, che deciderà sull'assegnazione o meno dei voti stessi ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste e della proclamazione degli eletti.

Se la contestazione riguarda i voti di preferenza, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, nel verbale deve essere ugualmente indicato il candidato il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione presa dal presidente.

Le schede corrispondenti ai voti di lista e ai voti di preferenza contestati devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori. Raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, vanno incluse in una busta [Busta 5/a (ER)] quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, in un'altra [Busta 5/b (ER)] quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati.

Sulla validità dei voti ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore: art. 41, comma 1, della l.r. 3/1993.

Sulle cause di nullità: art. 42 della l.r. 3/1993.

Sulla verbalizzazione degli incidenti e dei reclami: art. 46, comma 2, della l.r. 3/1993.

§ 90. Controllo dello spoglio

Terminato lo scrutinio, il presidente:

- toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta, tenendo distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che contengono voti di preferenza;
- conta le schede che contengono voti nulli oppure voti contestati;
- conta le schede nulle;
- conta le schede bianche;
- verifica se il totale di tutte queste schede corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

§ 91. Corrispondenza numerica tra schede spogliate e votanti

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente compie le seguenti operazioni al fine di accertare le relative risposdenze numeriche:

- a) controlla che il numero di tutte le schede spogliate sia uguale al numero dei votanti già accertato (paragrafo 77), nonché al totale delle schede valide (voti validi e voti contestati e provvisoriamente assegnati), più le schede nulle, più le schede bianche, più le schede contenenti voti nulli ovvero contestati e provvisoriamente non assegnati;
- b) determina la somma risultante dal numero degli elettori iscritti nella lista della sezione, più il numero degli elettori non iscritti nella sezione, che sono stati ammessi a votare. Da questa somma

sottrae la somma risultante dal numero degli elettori, iscritti nelle liste, che non si sono presentati a votare, più gli elettori allontanati dalla cabina che non si sono ripresentati a votare, più gli elettori che hanno restituito la scheda senza il timbro o la firma dello scrutatore o che non hanno restituito la scheda, più gli elettori esclusi dal voto perché si sono rifiutati di recarsi nella cabina. La differenza così ottenuta deve coincidere con il numero complessivo dei votanti indicato alla precedente lettera a);

- c) determina quante schede sono state autenticate al principio delle operazioni e poste nella cassetta; quante schede sono state immesse successivamente nella cassetta medesima in sostituzione di altre deteriorate o di altre ritirate ad elettori allontanati dalla cabina ed annullate o di schede consegnate agli elettori non iscritti nella lista, ammessi a votare, non compresi nell'elenco consegnato dal Sindaco al presidente del seggio. Effettua il totale di tutte queste schede e da questo totale sottrae quello risultante dalla somma delle schede rimaste nella cassetta, delle schede restituite da elettori allontanati dalle cabine ed annullate, delle schede ritirate agli elettori rifiutatisi di recarsi nella cabina, delle schede non restituite, delle schede deteriorate e delle schede restituite senza il timbro o la firma dello scrutatore. La differenza deve corrispondere al numero complessivo delle schede spogliate indicato nella precedente lettera a).

In caso di mancata rispondenza, il presidente ne indica i motivi nel verbale.

§ 92. Risultato dello scrutinio

Terminate le operazioni di controllo descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale.

Sulla verbalizzazione del risultato dello scrutinio: art. 47, comma 1, della l.r. 3/1993.

§ 93. Invio dell'estratto del verbale della sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio

Certificato nel verbale il risultato dello scrutinio, il presidente compila un estratto del verbale della sezione per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio [Modello 28 (ER)] e lo trasmette, incluso nell'apposita busta [Busta 7 (ER)], al Sindaco del Comune, perché provveda ad inoltrarlo alla Presidenza della Regione.

§ 94. Restituzione del materiale elettorale

Terminate le operazioni relative allo scrutinio di cui ai paragrafi precedenti, il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione agli uffici competenti degli atti e dei documenti della votazione e dello scrutinio.

Nel dettaglio, il presidente:

- 1) include tutte le schede valide, una copia delle tabelle di scrutinio e i prospetti di riscontro (frontespizio stampato in nero) nell'apposita busta [Busta 6 (ER)] e la chiude.

Oltre alle schede, nella suddetta busta viene incluso un estratto del verbale relativo alla formazione del plico stesso.

Su tale busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo col timbro della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista.

Detto plico verrà recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente, o per sua delegazione scritta da uno scrutatore, al Sindaco del Comune, il quale provvederà al successivo inoltro all'Ufficio elettorale regionale costituito presso il Tribunale di Aosta.

- 2) include:
 - a) nella busta [Busta 5/a (ER)] le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e le relative carte;
 - b) nella busta [Busta 5/b (ER)] le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le relative carte;
- 3) include nella busta [Busta 5/c (ER)] le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
- 4) raccoglie, infine, nella busta [Busta 5/d (ER)] le schede deteriorate, le schede consegnate senza timbro o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- 5) riunisce le anzidette buste [Buste 5/a (ER), 5/b (ER), 5/c (ER) e 5/d (ER)] nella busta [Busta 5 (ER)] unitamente ad una copia del verbale delle operazioni elettorali [Modello 27 (ER)], ad una copia delle tabelle di scrutinio e dei prospetti di riscontro (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste ed ai reclami in ordine alle operazioni della sezione.

La busta [Busta 5 (ER)] dovrà essere recapitata, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente, o per sua delegazione scritta da uno scrutatore, al Sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro all'Ufficio elettorale regionale costituito presso il Tribunale di Aosta.

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico [Busta 8 (ER)], viene depositato nella segreteria del Comune.

Sul recapito dei plichi: art. 44, comma 5, della della l.r. 3/1993.

CAPITOLO XXIII

RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 95. Incaricati del ritiro del materiale

Completate le operazioni di scrutinio, il presidente del seggio curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del Comune o al rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione.

§ 96. Confezione del plico con il materiale da restituire

Nell'apposita busta [Busta 9 (ER)] saranno inseriti, a cura del presidente e del segretario della sezione, la cassetta con il timbro della sezione (togliendone la bottiglietta d'inchiostro, per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore ed il timbro stesso), le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati ed una copia del verbale [Modello 37/8 (ER)] di riconsegna al Comune del materiale della sezione. Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione, e ritirato dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla Segreteria del Comune.

QUINTA SEZIONE

OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

CAPITOLO XXIV

OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

§ 97. Premessa

Nel caso in cui non si sia verificata alcuna delle situazioni previste dalla legge regionale per l'attribuzione dei seggi si procede ad un turno di ballottaggio tra le due liste, o gruppi di liste, che hanno ottenuto le due maggiori cifre elettorali al primo turno, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data della votazione.

Le operazioni di insediamento dei seggi e di votazione relative al turno di ballottaggio si svolgono secondo termini e modalità già dettagliatamente descritti nella presente pubblicazione, riguardanti il primo turno di votazione, con l'osservanza delle seguenti ulteriori istruzioni.

§ 98. Composizione del seggio

La nomina dei componenti dei seggi, effettuata in vista dell'elezione del Consiglio regionale, è operata anche in relazione all'eventuale turno di ballottaggio.

Pertanto la composizione dell'ufficio, fatti salvi i provvedimenti sostitutivi *medio tempore* intervenuti per sopraggiunti gravi impedimenti, deve rimanere immutata, qual era, cioè, all'inizio delle operazioni del primo turno di votazione.

Per le sostituzioni che si rendessero necessarie all'atto della costituzione del seggio, si richiamano i paragrafi 4 e 28.

§ 99. Apertura della votazione di ballottaggio

Il presidente dopo aver dichiarata aperta la votazione, enuncia ad alta voce le modalità di voto, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

In particolare, il presidente avverte gli elettori, che il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno di lista, oppure tracciando un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno o i contrassegni di lista.

Le suddette avvertenze debbono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

§ 100. Spoglio e registrazione dei voti

Per quanto concerne le modalità con le quali devono essere eseguite le operazioni di scrutinio, si intendono, in questa sede, integralmente richiamate le istruzioni contenute nel capitolo XXII.

Sulle condizioni per il turno di ballottaggio: art. 50, comma 3, della l.r. 3/1993.

Sul turno di ballottaggio: art. 50bis della l.r. 3/1993.

SESTA SEZIONE

DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XXV

SANZIONI PENALI

§ 101. Sanzioni penali previste per i componenti del seggio

Benché nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà tuttavia opportuno che i presidenti delle sezioni all'atto della costituzione dell'ufficio, nel ricordare ai componenti del seggio di svolgere le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo, facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali cui possono andare incontro i componenti dei seggi per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Sulle sanzioni penali cui possono andare incontro i componenti dei seggi: artt. 94, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 del d.P.R. 361/1957.

§ 102. Sanzioni penali previste per coloro che turbano le operazioni di votazione di scrutinio

Sanzioni penali sono sancite, inoltre, a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio.

Sulle sanzioni penali a carico di chiunque turbi il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio: artt. 100, 101, 102, 103, 104 e 109 del d.P.R. 361/1957.

§ 103. Chi può promuovere l'azione penale

È compito del presidente del seggio elettorale rilevare i casi di infrazione alla legge soggetti a sanzioni penali. Egli può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'ufficio, degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha comunque l'obbligo di denunciare al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali di cui venga comunque a conoscenza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del seggio, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali commesse durante le operazioni di votazione e di scrutinio. A seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori o rappresentanti di lista, gli scrutatori ed il segretario dovranno provvedere ripesttivamente a promuovere direttamente l'azione penale, richiedendo l'intervento della competente Autorità giudiziaria oppure a sollecitare il presidente o il vicepresidente a promuovere tale azione.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso i seggi.

Infine, qualunque elettore che, trovandosi presente nella sala delle elezioni, rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.

Sull'obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio: art. 331 del c.p.p..

Sui poteri del presidente: art. 44 del d.P.R. 361/1957.

Sulla veste di pubblico ufficiale del presidente: art. 24 della l.r. 3/1993.

SETTIMA SEZIONE

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati

Testo aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 48.

(Omissis)

Art. 26

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°)

1. *Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni (1).*

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

(Omissis)

Art. 32

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22)

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno (2).

Il Ministro dell'interno stabilisce altresì, con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico (2).

(Omissis)

Art. 40

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°)

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni (3).

(Omissis)

(1) Comma così modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 e, successivamente, dall'art. 6, comma 11, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(2) Commi così sostituiti dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), del d.lgs. 534/1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 13, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

TITOLO IV

DELLA VOTAZIONE

(Omissis)

Art. 44

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33)

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 48

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37)

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione. I

candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione della tessera elettorale. (4)

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 49

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38)

I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio (5).

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente (6).

(Omissis)

Art. 51

(l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°, 2° e 3°)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale (7), deve recare in calce, l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

(4) Comma sostituito dall'art. 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 e così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. 534/1993 e dall'art. 6, comma 17, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(5) Comma così sostituito dall'art. 8, della l. 271/1991.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1981, n. 349.

(7) Con riferimento al numero di iscrizione nella lista sezionale, si precisa che l'indicazione dello stesso nella dichiarazione di cui al presente comma deve ritenersi superata. Al riguardo, si segnala inoltre che il d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 non ne prevede l'indicazione all'interno della tessera elettorale che sostituisce il certificato elettorale.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 52

(legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4°)

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53

(l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5° e 6°)

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto (8).

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

(Omissis)

(8) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 e, successivamente, dall'art. 6, comma 18, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Art. 55

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 39)

Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto (9).

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica (10).

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori la tessera elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna la tessera elettorale dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni (11).

Art. 56 (12)

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

(9) Comma così sostituito dall'art. 21 della legge 27 dicembre 2001, n. 459

(10) Comma così modificato dall'art. 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17.

(11) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della l. 271/1991.

Art. 57

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 25).

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.

Art. 58

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41)

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa (13).

L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa traccia-

(13) Comma sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 534/1993, successivamente modificato dall'art. 15 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 ed in ultimo così sostituito dall'art. 1, comma 10, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

te e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione (14).

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

(Omissis)

Art. 66

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

(Omissis)

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PENALI (15)

Art. 94

(l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42)

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da Euro 5 a Euro 25.

(14) Comma così modificato dall'art. 1 del d.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, dall'art. 3, della legge 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 2 del d.lgs. 534/1993, dall'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, dall'art. 1, comma 10, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 ed, in ultimo, dall'art. 1, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, come modificato in sede di conversione.

(15) L'ammontare delle pene pecuniarie deve intendersi tradotto in euro ai sensi e con le modalità previste dall'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 95

(l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44)

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da Euro 1.291 a Euro 5.164.

Art. 96

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69)

1. *Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali (16).*

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da Euro 309 a Euro 2.065.

(16) Comma così modificato dall'art. 11-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306.

Art. 98

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 309 a Euro 2.065.

Art. 99

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72)

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da Euro 309 a Euro 2.065.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unici destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (17).

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro (18).

(17) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61.

(18) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 2 marzo 2004, n. 61 e di cui la Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre 2006, n. 394, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

Art. 101

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75)

Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a Euro 2.065, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 102

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76)

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a Euro 206.

Chiunque, nelle sale anzidette, con palesi segni di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a Euro 206.

Art. 103

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43)

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 51.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a Euro 129.

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da Euro 258 a Euro 1.0291.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 516 a Euro 2.065.

Art. 104

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78)

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 1.032 euro. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro.

2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro.

3. *Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi (19).*

4. *Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro (20).*

5. Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro.

6. *I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro (21).*

7. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso della *tessera elettorale (22)* è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro.

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di *tessere elettorali personali (22)* è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro.

(19) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(20) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15.

(21) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 e, successivamente, dall'art. 6, comma 33, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(22) Le locuzioni "della tessera elettorale personale" e "tessere elettorali personali" devono intendersi sostitutive delle locuzioni "del certificato elettorale" e "certificati elettorali", come previsto dall'art. 14, comma 1, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Art. 105

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79)

Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80)

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a Euro 1.032 (23).

Art. 107

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81)

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da Euro 309 a Euro 1.032.

Art. 108

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82)

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da Euro 309 a Euro 516. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84)

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85)

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 a Euro 309 (24).

(23) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 534/1993 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 2 marzo 2004, n. 61. La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto.

(24) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera q), del d.lgs. 534/1993.

Art. 111

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86)

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87)

1. *Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo (25).*

Art. 113

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dal Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Art. 114

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89)

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronuncie definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

(Omissis)

Art. 116

(l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46)

In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

(25) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 e, successivamente, dal dall'art. 6, comma 34, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Art. 117

(l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47)

Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa (26).

Art. 118

(l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 48)

Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

Art. 119 (27)

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. (28)

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa (29).

(Omissis)

(26) Le agevolazioni di viaggio previste dal presente articolo sono state abolite dall'art. 20 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

(27) Articolo così sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(28) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534.

(29) Il comma 2 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Tabella D

BOLLO DELLA SEZIONE



Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata, cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.

Legge 5 agosto 1962, n. 1257.
Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Testo aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.

(Omissis)

Art. 21.

Ricorso amministrativo contro la elezione dei consiglieri

Contro la elezione dei consiglieri regionali è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, in materia di eleggibilità. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria del Consiglio entro 15 giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere (1).

Il Consiglio regionale deve deliberare su i ricorsi amministrativi presentati entro 60 giorni dalla loro presentazione; quando non vi provveda entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 22 e 23.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Art. 22.

Ricorso giurisdizionale in materia di eleggibilità

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di eleggibilità, sia d'ufficio, sia su ricorso, è ammesso ricorso giurisdizionale, anche di merito, alla Corte d'appello di Torino, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

La Corte d'appello decide entro 90 giorni.

Art. 23 (2).

Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo .

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lettera a), dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con decorrenza 16 settembre 2010.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera b), dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con decorrenza dal 16 settembre 2010.

Art. 24.

Poteri di correzione e di sostituzione del Consiglio regionale e della Corte di appello (3)

Il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino, quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo (4).

(Omissis)

Art. 26.

Ricorso amministrativo per cause sopravvenute di ineleggibilità

Quando il consigliere regionale è venuto a trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 25, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale perché ne dichiari la decadenza; il ricorso deve essere presentato alla segreteria del Consiglio ed, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato entro cinque giorni dalla presentazione alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare sul ricorso entro 30 giorni dalla presentazione; quando non vi provveda entro detto termine è ammesso direttamente il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 27.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Art. 27.

Ricorsi giurisdizionali per cause sopravvenute di ineleggibilità

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

Art. 28.

Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilità

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta, anche d'ufficio; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro i dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare fra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

(3) Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 2, lettera c), dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

(4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lettera c), dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi 15 giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.

Art. 29.

Ricorso amministrativo in materia di incompatibilità

Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinché provveda ai sensi dell'articolo precedente.

Qualora si tratti di causa di incompatibilità esistente al momento dell'elezione, il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla proclamazione. Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato che ha 10 giorni per rispondere.

Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 30.

Ricorso giurisdizionale in materia di incompatibilità

Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 28 e dall'art. 29, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino che, quando occorre, contesta l'incompatibilità, chiede al consigliere regionale di esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza (5).

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino che provvede e giudica con i poteri ad esso attribuiti dal comma precedente (6)

Art. 31.

Sostituzione dei consiglieri regionali decaduti

Quando il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino pronunciano la decadenza di un consigliere regionale ai sensi degli artt. 25, 26, 27, 28, 29 e 30, provvedono a sostituirlo con chi vi ha diritto (7).

Art. 32.

Ricorrenti

Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle, nonché i candidati che vi ottennero voti nella elezione cui i ricorsi si riferiscono.

(5) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lettera c), n. 1), dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lettera c), n. 2), dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

(7) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lettera e), dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 33

Norme sui ricorsi

Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti dalla presente legge si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 .

Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli articoli precedenti si applica inoltre la disposizione dell'art. 40 della legge citata.

I ricorsi giurisdizionali alla Corte di appello di Torino sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati (8).

(Omissis)

(8) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lettera f), dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Legge 23 aprile 1976, n. 136.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

Testo aggiornato al DPR 8 settembre 2000, n. 299.

(Omissis).

TITOLO II

**NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE
E DI SCRUTINIO**

(Omissis).

Art. 5.

Nelle schede di votazione occorrenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura.

Art. 6.

(Omissis).

Art. 7.

I plichi di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al tribunale che ne rilascia ricevuta.

I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per la sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al tribunale.

Art. 8.

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data di votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, risultante dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (1).

Art. 9.

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

(1) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

(Omissis).

Art. 16.

È abrogata la legge 22 maggio 1970, n. 312.

Art. 17.

Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.

Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. *Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni (2).*

Sono, comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessanti le elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 11 agosto 1991, n. 271.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale (3).

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale (3).

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni (4).

Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Art. 18.

In occasione di consultazioni popolari il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, nonché del Ministero di grazia e giustizia, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Art. 19.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione, di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate con la presente legge, tutte le disposizioni di leggi concernenti le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

(3) Commi aggiunti dall'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(4) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c), della legge 11 agosto 1991, n. 271.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

Testo aggiornato alla L. 4 agosto 1993, n. 277.

Art. 1.

1. *In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (1).*

2. *Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto (2).*

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2.

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonchè di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

(1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277.

(2) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 277.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.


3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Art. 3.

1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore di mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, è stato abrogato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, ed il relativo simbolo sostituito con quello di cui all'allegato A del citato decreto n. 503 del 1996, di seguito riportato.

SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO



Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Testo aggiornato al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119.

(Omissis).

Art. 29.

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione del presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

(Omissis).

Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Testo aggiornato alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 22

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Norme generali)

1. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze, nei limiti e nei modi stabiliti dalla presente legge.
3. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti avviene secondo il sistema determinato dall'art. 50.
4. Il territorio della Regione Valle d'Aosta costituisce un'unica circoscrizione elettorale.

TITOLO II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 2

(Elettori)

1. *Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che hanno compiuto o compiono il 18° anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente (1).*

Art. 3

(Eleggibilità a Consigliere regionale)

1. *Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta che hanno compiuto o compiono il 21° anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente (2).*

1 Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

2 Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 3bis (3)

(Condizione di parità tra i generi)

1. *In attuazione dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i generi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.*
2. *In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all'unità superiore.*

Art. 3ter (4)

(Programmi di comunicazione politica)

1. *Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i generi (5).*
2. *Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.*

Art. 3quater (6)

(Messaggi autogestiti)

1. *I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i generi (7).*
2. *Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.*

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 4

(Durata in carica del Consiglio regionale e convocazione dei comizi)

1. *Il Consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Nel caso di cui all'articolo 50bis, per data delle elezioni si intende la data di svolgimento del turno di ballottaggio (8).*

3 Articolo inserito dall'art. 2 della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21, e così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.
4 Articolo inserito dall'art. 3 della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.
5 Comma così modificato dall'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.
6 Articolo inserito dall'art. 4 della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.
7 Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.
8 Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal *Presidente della Regione* (*) e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma uno.

3. (Omissis) (9)

4. *I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Regione (*) con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione (10).*

5. Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del *Presidente della Regione (*)* in carica.

6. *I Sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto bilingue che deve essere affisso il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni (11).*

6bis. *Dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto ai componenti la Giunta regionale di svolgere attività di comunicazione istituzionale a pagamento, ad eccezione di quella obbligatoria per legge (12).*

Art. 4bis (13)

(Programma elettorale)

1. *Ogni partito, movimento o gruppo politico, contestualmente alla presentazione delle liste ai sensi dell'articolo 7, presenta un proprio programma elettorale, che può essere comune a più liste, con dichiarazione sottoscritta dai presidenti o segretari regionali dei partiti, movimenti o gruppi politici alle cui liste tale programma si riferisce ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autentificato da notaio. Ogni lista può sottoscrivere un solo programma elettorale.*

2. *Nel caso di presentazione di un programma elettorale comune, la dichiarazione di cui al comma 1 è sottoscritta congiuntamente.*

Art. 5

(Contrassegni di lista)

1. Il modello di contrassegno di lista, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato, in sei esemplari, con la lista dei candidati, ai sensi dell'art. 7, comma uno, lettera a).

(*) L'art. 13, comma 1, della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21, ha disposto che le parole "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrono nel testo, siano sostituite dalle parole "Presidente della Regione".

9 Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

10 Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

11 Comma così modificato dall'art. 5, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

12 Comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

13 Articolo inserito dall'art. 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

2. *Non è ammessa la presentazione, da parte di chi non ne è autorizzato, di contrassegni riproductenti simboli o sigle notoriamente usati da partiti o gruppi politici esistenti e presenti in Consiglio regionale o al Parlamento nazionale ovvero di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza da altri (14).*

3. *Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproductenti immagini o soggetti religiosi.*

Art. 6 (15)

(Liste dei candidati)

1. *Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque.*

2. *Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal Presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'articolo 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di mille e non più di millecinquecento elettori (16).*

3. *Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 4, comma 6 di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel corso della legislatura mutato simbolo e denominazione, fatta eccezione per il gruppo misto, non è richiesta alcuna sottoscrizione. Nessuna presentazione di firme è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del presente comma (17).*

4. *I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di elenco, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza.*

14 Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

15 Articolo già modificato dall'art. 2 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13, e così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 31.

16 Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

17 Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

5. *La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). Per gli elettori residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (18).*

5bis. *La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato:*

- a) *di insussistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale;*
- b) *di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale (19).*

6. *Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.*

7. *Nessun candidato può essere compreso in più liste.*

8. - 9. *(Omissis) (20)*

Art. 7

(Presentazione delle liste)

1. *La presentazione delle liste si effettua alla cancelleria del Tribunale di Aosta dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.*

2. *Devono essere presentati i seguenti documenti:*

- a) *tre esemplari del contrassegno con diametro di circa cm. 10 e tre con diametro di circa cm. 3 (21);*
- abis) *copia del programma elettorale di cui all'articolo 4bis (22);*
- b) *il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal Sindaco competente;*
- c) *il certificato di residenza dal quale risulti la residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei*

18 Comma così sostituito dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

19 Comma inserito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21, e così sostituito dall'art. 7, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

20 Commi abrogati dall'art. 7, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

21 Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

22 Lettera inserita dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno un anno, di ciascun candidato (23);

- d) la dichiarazione di accettazione della candidatura da prodursi secondo le modalità indicate all'art. 6, comma cinque;
- e) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sottoscritta dal Presidente, Segretario o Dirigente di cui all'art. 6, comma due, eventualmente corredata dai moduli sottoscritti dal prescritto numero di elettori.

3. Nessun elettore può firmare per la presentazione di più di una lista.

4. *La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio su appositi moduli contenenti il contrassegno di lista stampato e l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché del nome, cognome, luogo e data di nascita e Comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere di tribunale ordinario (***) , sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale o funzionario appositamente delegato dal sindaco (24).*

5. *Le firme dei moduli devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati (25).*

6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma quattro i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio elettorale regionale.

7. La cancelleria del Tribunale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero provvisorio di presentazione, la descrizione del contrassegno che distingue la lista, nonché i documenti di corredo richiesti dalla legge.

8. Nel caso in cui la lista è presentata incompleta nella documentazione, essa viene restituita, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero provvisorio spettante al momento della ripresentazione.

23 Lettera così modificata dall'art. 6 della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

(***) L'art. 38, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22, ha disposto che le parole "Pretore" e "Pretura", ovunque ricorrono nel testo, siano sostituite dalle parole "Tribunale ordinario".

24 Comma sostituito dall'art. 3 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13, e, successivamente, dall'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 31.

25 Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 8

(Ufficio elettorale regionale)

1. Il Presidente del Tribunale di Aosta costituisce, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente.

2. L'Ufficio elettorale regionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente dell'Ufficio stesso.

Art. 9

(Esame e ammissione delle liste)

1. L'Ufficio elettorale regionale entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- a) *verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore al 20 per cento; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni (26);*
- b) *accerta che le liste siano state presentate dal dirigente o dai dirigenti regionali del partito o dalle persone da loro delegate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma due;*
- c) *ricusa le liste contraddistinte da contrassegni in violazione di quanto previsto dall'art. 5 e mancanti del programma elettorale di cui all'articolo 4bis (27);*
- d) *cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;*
- e) *cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il ventunesimo anno di età il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non posseggano il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno un anno (28);*
- f) *cancella i nomi dei candidati compresi in più liste già presentate.*

2. L'Ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, alla sca-

26 Lettera sostituita dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21, e, successivamente, sostituita dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

27 Lettera così modificata dall'art. 9, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

28 Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

denza del termine per la decisione dei ricorsi di cui all'art. 10, comma due, compie le seguenti operazioni:

- a) *stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'articolo 7, comma 6, appositamente convocati, l'ordine dei programmi elettorali, di lista o comuni, e, successivamente, l'ordine delle liste che hanno presentato un programma comune. Le liste e i relativi contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione di cui all'articolo 17 e sul manifesto di cui all'articolo 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio (29);*
- b) *assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine cui vi sono iscritti; (30)*
- c) *comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;*
- d) *trasmette immediatamente alla Presidenza della Regione (**) l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché di un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti di cui sopra.*

Art. 10

(Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale)

1. Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale, di cui all'art. 9, sono comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista.

2. Contro le decisioni di cui al comma uno, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere al medesimo Ufficio elettorale regionale, che decide entro le ventiquattro ore successive.

3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma due a pena di decadenza presso l'Ufficio elettorale regionale.

Art. 11

(Pubblicazione del manifesto delle candidature)

1. *Il Presidente della Regione provvede alla preparazione del manifesto che deve contenere le liste dei candidati, i relativi contrassegni, l'indicazione del programma elettorale secondo l'ordine risultato dal sorteggio, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista. Il manifesto deve essere bilingue. Per i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), il manifesto è predisposto anche in lingua tedesca (31).*

29 Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

30 Lettera così modificata dall'art. 9, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(**) L'art. 13, comma 2, della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21 ha disposto che le parole "Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano nel testo, siano sostituite dalle parole "Presidenza della Regione".

31 Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, è trasmesso dal *Presidente della Regione* ai Sindaci dei Comuni della Regione, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello della votazione.

3. *Il Presidente della Regione provvede alla stampa delle schede, redatte a norma dell'articolo 17, nelle quali l'indicazione del programma elettorale e i relativi contrassegni di lista sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le schede devono essere bilingui (32).*

Art. 12

(Designazione dei rappresentanti di lista)

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata con le modalità indicate all'art. 7, comma quattro, i delegati di cui all'art. 7, comma sei, o persone da essi autorizzate in forma autenticata, hanno diritto di designare all'Ufficio di ciascuna sezione e all'Ufficio elettorale regionale, due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della Regione che sappiano leggere e scrivere.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio elettorale regionale è presentato entro le ore dodici del giorno precedente l'elezione, alla cancelleria del Tribunale di Aosta, la quale ne rilascia ricevuta.

4. *Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati ai sensi del comma uno, il pubblico ufficiale indicato all'art. 6, comma 5, nell'autenticare la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste (33).*

5. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

6. Il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato

32 Comma così sostituito dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

33 Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 13 (34)

(Tessera elettorale)

1. *L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto è subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).*

2. *In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.*

3. *Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 299/2000.*

Art. 14

(Trasmissione liste elettorali di sezione)

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 15

(Accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento dei seggi)

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quanto altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma uno, il *Presidente della Regione*, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.

34 Articolo modificato dall'art. 4 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13, dall'art. 13, comma 5, della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21, e successivamente, sostituito dall'art. 12 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 16

(Consegna dei locali e del materiale elettorale)

1. Il Sindaco di ogni Comune provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) le liste degli elettori della sezione autenticate dalla Commissione elettorale circondariale;
- c) l'elenco degli elettori che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
- d) un estratto delle liste di cui alla lettera b) da affiggersi nelle sale della votazione;
- e) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;
- f) i verbali di nomina degli scrutatori;
- g) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'art. 12;
- h) *il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla competente struttura regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute (35);*
- i) *un'urna (36);*
- l) *una cassetta per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori (36);*
- m) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto;
- n) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. *Il Presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione (37).*

Art. 17

(Caratteristiche delle schede di votazione)

1. *Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla competente struttura regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegata alla presente legge (38).*

35 Lettera modificata dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21 e dall'art. 13 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

36 Lettera così sostituita dall'art. 5 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

37 Comma così sostituito dall'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 31.

38 Comma modificato dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21 e, successivamente, sostituito dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

2. *Le schede riproducono in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione "programma di lista" o "programma comune" e i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate (39).*

3. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.

4. Le schede devono pervenire all'Ufficio elettorale debitamente piegate.

Art. 18

(Bolli delle sezioni e urne)

1. Previa intesa tra la *Presidenza della Regione* ed il Ministero dell'Interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

2. *La competente struttura della Presidenza della Regione provvede ad inviare ai Sindaci i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione (40).*

Art. 19

(Composizione degli Uffici elettorali di sezione Albo dei presidenti di seggio)

1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto da un Presidente, da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vice Presidente, e da un segretario.

2. Per l'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Art. 20

(Nomina del Presidente di seggio)

1. *Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, nomina i Presidenti di seggio fra le persone iscritte all'albo di cui all'art. 19 e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta. A tal fine il Presidente del Tribunale di Aosta richiede, preventivamente, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, stralcio dell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, relativamente ai nominativi delle persone ivi comprese e residenti nei Comuni della regione Valle d'Aosta (41).*

2. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dalla nomina, trasmette ad ogni Comune della regione l'elenco dei presidenti di seggio desi-

39 Comma così sostituito dall'art. 14, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

40 Comma così modificato dall'art. 15 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

41 Comma così sostituito dall'art. 6 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

gnati alle rispettive sezioni elettorali con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

3. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza.

4. In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Art. 21

(Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio)

1. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con un avviso affisso nell'albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del Comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

2. *Il Sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati, nel più breve tempo e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al Sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo degli scrutatori di cui al comma 1 (42).*

3. Il Presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. La nomina degli scrutatori sorteggiati per sostituire quelli impediti è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.

Art. 22

(Cause escludenti dalla carica di Presidente di seggio, di scrutatore e di segretario)

1. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

42 Comma così sostituito dall'art. 16 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

- b) (Omissis) (43)
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni e della Regione addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali e presso la competente struttura regionale (44);
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 23

(Trattamento economico)

1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli Uffici elettorali di sezione, sono corrisposti dai Comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti (45).

Art. 24

(Obbligatorietà della carica di Presidente di seggio)

1. L'Ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 25

(Costituzione dell'Ufficio elettorale)

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.
2. Il Presidente, nel caso di assenza di uno o di tutti gli scrutatori, chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 22.

Art. 26

(Sala della votazione)

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.
2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

43 Lettera abrogata dall'art. 17, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

44 Lettera così sostituita dall'art. 17, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

45 Comma così modificato dall'art. 18 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. *Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorchè sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e essere sempre visibile a tutti (46).*

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che si aprono nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

7. L'estratto delle liste degli elettori e le copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere affissi in maniera visibile, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

TITOLO IV

VOTAZIONE

Art. 27 (47)

(Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto)

1. *Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il Presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal Presidente.*

2. *Il Presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.*

3. *Lo scrutatore appone la sua firma a tergo di ciascuna scheda.*

4. *Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.*

5. *Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.*

6. *Il Presidente constata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico e, dopo aver fatto attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.*

46 Comma così modificato dall'art. 19 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

47 Articolo modificato dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13 e, successivamente, sostituito dall'art. 8 della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

7. *Il Presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'art. 16, comma 1, lettera h).*

8. *Compiute queste operazioni, il Presidente, dopo aver provveduto a sigillare l'urna, la cassetta o la scatola contenente le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, verbali ed il timbro della sezione, rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.*

9. *Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente riprende le operazioni elettorali, e previa constatazione dell'integrità dei mezzi precuzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e di pichi, dichiara aperta la votazione, che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione.*

Art. 28

(Accesso alla sala della votazione)

1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 30.

2. Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

3. *Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano la tessera elettorale da cui risulti l'iscrizione alla rispettiva sezione (48).*

4. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 29

(Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio)

1. Il Presidente del seggio è incaricato della polizia dell'adunanza ed esercita le funzioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.

Art. 30

(Votazione in sezione diversa dalla propria)

1. Il Presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio votano, previa esibizione della *tessera elettorale* (****), nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune della Regione.

48 Comma così modificato dall'art. 20 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

(****) L'art. 38, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22 ha disposto che le parole "certificato elettorale" e "certificati elettorali", ovunque ricorrono nel testo, siano sostituite, rispettivamente, dalle parole "tessera elettorale" o "tessere elettorali".

2. *I degenti in ospedali e case di cura siti in Valle d'Aosta, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo del ricovero con le modalità di cui agli artt. 51, 52, e 53 del d.p.r. 361/1957, e dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale (49).*

3. *I detenuti in luoghi di detenzione o di custodia preventiva siti in Valle d'Aosta aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della l. 136/1976, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione (50).*

4. *I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo valdostano dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale della Valle d'Aosta sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e siano in possesso della tessera elettorale (51).*

Art. 31

(Espressione del voto)

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina o di analoga attrezzatura a norma dell'art. 26, comma cinque.

2. Se l'espressione del voto non è avvenuta nella cabina, il Presidente dell'Ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

3. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.

4. *I ciechi, i privi delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque Comune della Repubblica che sia stato volontariamente scelto dall'interessato come accompagnatore (52).*

5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla sua *tessera elettorale* è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.

6. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori la *tessera elettorale*, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

7. *L'accompagnatore consegna la tessera elettorale dell'elettore accompagnato. Il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cogno-*

49 Comma modificato dall'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13 e, successivamente, dall'art. 21, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

50 Comma così modificato dall'art. 21, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

51 Comma così sostituito dall'art. 21, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

52 Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

me; quindi registra a parte, nel verbale, tale modalità di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, eventualmente il nome dell'autorità sanitaria che ha accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (53).

8. Il certificato medico, eventualmente esibito, attestante l'invalidità è allegato al verbale ed è valido soltanto se rilasciato dalla competente autorità sanitaria, secondo le disposizioni previste dall'articolo 56 del d.p.r. 361/1957 (54).

9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al comma 4, è inserita su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali) (55).

Art. 32

(Identificazione degli elettori)

1. Gli elettori sono ammessi a votare man mano che si presentano al seggio elettorale, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

2. Per quanto concerne l'identificazione dell'elettore si applicano le disposizioni previste dall'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 33

(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce la tessera elettorale, sulla quale uno scrutatore appone nell'apposito spazio il timbro della sezione, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. L'elettore, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda (56).

2. La scheda debitamente piegata è presentata al Presidente, che la depone nell'urna.

3. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

4. L'elettore, se riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero se egli, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può chiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" aggiungendo la sua firma.

53 Comma così sostituito dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

54 Comma modificato dall'art. 9 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13 e dall'art. 22, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

55 Comma così sostituito dall'art. 22, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

56 Comma così sostituito dall'art. 9 della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

5. Nella colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

6. Avvenuto il deposito della scheda nell'urna, uno degli scrutatori attesta, apponendo la propria firma nell'apposita colonna, che l'elettore ha votato.

7. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'art. 17 o mancanti del bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate senza farne rilevare l'irregolarità non possono più votare. Dette schede sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.

Art. 34

(Voti di lista e di preferenza)

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. *L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero massimo delle preferenze è di tre. (57).*

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

5. (Omissis) **(58)**

6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

8. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito al comma due sono nulle.

9. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 35

(Ulteriori modalità per l'indicazione delle preferenze)

1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo invece dei cognomi i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferi-

57 Comma già sostituito dall'art. 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 31, e così modificato dall'art. 23, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

58 Comma abrogato dall'art. 23, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

ti. Tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma due.

4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono, altresì, nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Art. 36

(Chiusura della votazione)

1. La votazione prosegue fino alle ore ventidue; tuttavia, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Art. 37

(Decisione provvisoria sugli incidenti)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria sui reclami, anche orali, sulle difficoltà e sugli incidenti relativi alle operazioni della sezione, dandone conto nel verbale (59).

Art. 38

(Obbligatorietà di un numero minimo di presenti nell'Ufficio elettorale)

1. Tre membri almeno dell'Ufficio elettorale, fra i quali il Presidente o il vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V

DELLO SCRUTINIO

Art. 39

(Accertamento del numero dei votanti)

1. Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente del seggio:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;
 - c) *accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché, per i votanti*

59 Articolo così sostituito dall'art. 24 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

di cui all'art. 30, dalle liste previste dagli artt. 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, e dalla lista prevista dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riscontrando il totale con quello risultante dal registro contenente i numeri delle tessere elettorali. Queste liste devono essere vidimate dal Presidente e da due scrutatori (60) ;

- d) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una mancante del bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
- e) *forma un plico, da inviare, immediatamente, al Tribunale Ordinario (***) di Aosta, contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri delle tessere di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d) nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, sigillandolo con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono (61);*
- f) racchiude il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e le carte relativi alle operazioni elettorali in apposito plico sigillato;
- g) rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo e dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio scioglie l'adunanza.

2. *Il plico di cui al comma uno, lettera e), deve essere rimesso immediatamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Tribunale Ordinario di Aosta che ne rilascia ricevuta (62).*

3. Il Presidente dell'Ufficio provvede alla custodia esterna della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

4. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

5. Le operazioni previste dal comma uno devono essere eseguite nell'ordine indicato e del compimento delle stesse deve farsi menzione nel processo verbale.

Art. 40

(Spoglio dei voti)

1. *Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il Presidente, dopo aver ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e del plico di cui all'art. 39,*

60 Lettera così modificata dall'art. 25, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

61 Lettera così modificata dall'art. 25, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

62 Comma così sostituito dall'art. 10 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

comma 1, lettera f), dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti (63).

2. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore tredici del giorno stesso.

3. *Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna, in successione, ogni scheda, la dispiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e le eventuali preferenze espresse; passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza (64).*

4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro della sezione.

5. *È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto (65).*

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

63 Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

64 Comma così sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

65 Comma così modificato dall'art. 26, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 41

(Validità dei voti)

1. *La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (66).*

2. È considerato valido, intendendosi votata la lista alla quale appartengono i candidati preferiti, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di una o più preferenze di candidati appartenenti alla medesima lista.

Art. 42

(Nullità dei voti)

1. Sono nulli i voti contenuti in schede:

- a) che presentino scritture e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.

2. *Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 17 o che non portano il bollo richiesto dall'art. 27, comma sei (67).*

Art. 43

(Decisione provvisoria sulla nullità dei voti)

1. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:

- a) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
- b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quelli dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi da parte dell'Ufficio elettorale regionale ai sensi dell'art. 49.

2. I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimati dal Presidente e da almeno due scrutatori.

66 Comma così modificato dall'art. 27 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

67 Comma così modificato dall'art. 13, comma 6, della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 44

(Formazione dei plichi elettorali)

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio procede alla formazione:

- a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
- c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;
- d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del Presidente e di almeno due scrutatori.

3. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio elettorale regionale.

4. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria del *Tribunale Ordinario*, ai sensi dell'art. 47, comma quattro, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

Art. 45

(Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore)

1. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli artt. 39 e 40 entro il termine indicato dall'art. 40, comma due, il Presidente deve, entro le ore diciassette del giorno successivo a quello di votazione, compiere le seguenti operazioni:

- a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;
- b) chiudere l'urna contenente le schede non spogliate;
- c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti relativi alle operazioni elettorali. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

2. All'urna e ai plichi devono apporsi la indicazione della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

3. *Il materiale di cui alle lettere a), b) e c) del comma uno è portato dal Presidente, con l'assistenza di un componente del seggio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile (68).*

4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.

Art. 46

(Verbale delle operazioni elettorali)

1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

2. Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati e delle decisioni del Presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Art. 47

(Operazioni successive a quelle di scrutinio)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale, di cui fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla *Presidenza della Regione*, tramite il Comune.

2. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

3. Il Presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui all'art. 44, comma tre, alla cancelleria del Tribunale di Aosta.

4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 45, è portato subito da due membri almeno dell'Ufficio della sezione al *Tribunale Ordinario*, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

5. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale.

68 Comma così modificato dall'art. 12 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

Art. 48 (69)

(Omissis)

Art. 49

(Operazioni dell'Ufficio elettorale regionale)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) *effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'art. 45, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47 (70);*

b) *procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione.*

2. *Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato è allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 54, comma quattro.*

Art. 50 (71)

(Determinazione del numero dei seggi da attribuire)

1. *Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:*

- a) *determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni;*
- b) *divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, e successivamente elimina da tutte le operazioni di cui al presente articolo le liste che non hanno raggiunto tale quoziente;*
- c) *moltiplica per due il quoziente di cui alla lettera b); tale prodotto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;*
- d) *determina, per le finalità di cui al comma 2, lettera b), e di cui all'articolo 50bis, la cifra elettorale di ogni gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune, di seguito denominato gruppo, che è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna delle liste del gruppo che ha raggiunto il quoziente di cui*

69 Articolo abrogato dall'art. 5 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 31.

70 Lettera così modificata dall'art. 28 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

71 Articolo già modificato dall'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 31, e così sostituito dall'art. 29 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

alla lettera b), a condizione che almeno una delle predette liste abbia raggiunto la soglia minima di cui alla lettera c).

2. *Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale verifica se si sia realizzata una delle seguenti situazioni:*

a) *se una lista singola o un gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi. A tal fine:*

1) *divide la somma dei voti validi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;*

2) *verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui al numero 1) è contenuto nei voti validi di ogni lista che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), evidenziando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;*

3) *somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;*

4) *attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui ai numeri 1) e 2);*

b) *se nessuna lista singola o nessun gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi, ma una lista singola o un gruppo abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso:*

1) *attribuisce 21 seggi alla lista o al gruppo che ha superato tale percentuale;*

2) *procede alle operazioni di cui al comma 5 e, se del caso, a quelle di cui al comma 4;*

c) *se una lista singola o un gruppo abbia conseguito, sulla base delle operazioni di cui alla lettera a), almeno 18 seggi, ma non abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui alla lettera a).*

3. *Qualora non si sia verificata alcuna delle situazioni di cui al comma 2, si procede ad un turno di ballottaggio con le modalità di cui all'articolo 50bis.*

4. *Se la situazione di cui al comma 2, lettera b), riguardi un gruppo, al fine di ripartire i seggi all'interno dello stesso l'Ufficio elettorale regionale:*

a) *divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il*

numero dei seggi spettanti alle liste del gruppo medesimo, trascurando la parte decimale;

- b) attribuisce ad ogni lista che ha superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;*
- c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).*

5. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al comma 4, al fine di ripartire i restanti seggi tra le altre liste che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), l'Ufficio elettorale regionale:

- a) divide la somma dei voti validi di tali liste per il numero dei seggi spettanti alle liste medesime, trascurando la parte decimale;*
- b) attribuisce alle stesse tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;*
- c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).*

6. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Art. 50 bis (72)

(Turno di ballottaggio)

1. Il turno di ballottaggio si svolge la seconda domenica successiva al voto del primo turno.

2. Al turno di ballottaggio partecipano le liste singole o i gruppi che hanno ottenuto le due maggiori cifre elettorali al primo turno, come determinate all'articolo 50, comma 1, lettere a) e d).

3. La scheda per il ballottaggio, con le caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 1, è stampata con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

4. La scheda di ballottaggio riproduce in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio del primo turno, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione "programma di lista" o "programma comune" e i contrassegni a colori delle liste.

5. Il voto si intende validamente assegnato alle liste singole o al gruppo se è espresso con una delle seguenti modalità:

- a) tracciando un segno sul contrassegno di lista;*
- b) tracciando un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno o i contrassegni di lista.*

72 Articolo inserito dall'art. 30 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

6. Per lo svolgimento del turno di ballottaggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative allo svolgimento del primo turno.

7. L'Ufficio elettorale regionale attribuisce 18 seggi alla lista singola o al gruppo che ottiene il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio. La ripartizione dei seggi dopo il turno di ballottaggio si effettua sulla base dei voti ottenuti da ogni lista al primo turno, procedendo, se del caso, con le modalità di cui all'articolo 50, commi 4 e 5.

Art. 51 (73)

(Graduatoria dei candidati)

1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista l'ufficio elettorale regionale (74):

a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;

b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

c) - d) (Omissis) (75)

Art. 52

(Proclamazione degli eletti)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto ai sensi dell'art. 1, comma tre, i candidati che, nell'ordine di graduatoria di cui all'art. 51, comma uno, lettera b), hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.

2. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonché alla *Presidenza della Regione*.

Art. 53

(Poteri dell'Ufficio elettorale regionale)

1. L'Ufficio elettorale regionale pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo dell'organo di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 49, comma uno, lettera b), circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato

73 Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 31.

74 Alinea così modificato dall'art. 31, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

75 Lettere abrogate dall'art. 31, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

all'Ufficio elettorale regionale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti verificatisi nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. *Non è ammesso, nell'aula dove siede l'Ufficio elettorale regionale, l'elettore che non presenti ogni volta la tessera elettorale da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Nessun elettore può entrare armato (76).*

4. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori, l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio elettorale regionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

5. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti degli Uffici elettorali. Per ragioni di ordine pubblico può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'art. 12, comma sei, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 54

(Adempimenti dell'Ufficio elettorale regionale)

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

2. Nel verbale deve specificarsi:

- a) la data e l'ora dell'insediamento dell'Ufficio nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo;
- b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti i voti contestati e non assegnati;
- c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;
- d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
- e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati;
- f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

3. Nel verbale devono essere inoltre indicati, in appositi prospetti riepilogativi, i voti di preferenza ottenuti, in ciascuna lista, da ciascun candidato in ogni sezione elettorale.

4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni, è trasmesso subito dal Presidente dell'Ufficio elettorale regionale alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta.

5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

76 Comma così modificato dall'art. 32 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

6. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 57, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

7. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui al presente articolo alla *Presidenza della Regione*.

TITOLO VBIS (77)

CONTENIMENTO, PUBBLICITÀ E CONTROLLO DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 54bis

(Tipologia delle spese elettorali)

1. *Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate:*

- a) *dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;*
- b) *dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri, e su internet;*
- c) *dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;*
- d) *dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;*
- e) *dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale.*

2. *Le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, sono calcolate in misura forfetaria in percentuale fissa del venti per cento dell'ammontare complessivo delle spese rendicontate.*

3. *Non sono considerate spese relative alla campagna elettorale quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità.*

Art. 54ter

(Limiti delle spese elettorali)

1. *Le spese per la campagna elettorale di ciascuna lista di candidati, che partecipa all'elezione per il Consiglio regionale, sostenute direttamente o attraverso partiti o movimenti politici, non possono superare la cifra complessiva di 75.000 euro.*

2. *Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro capite di 1.500 euro.*

3. *Non sono considerate spese per la campagna elettorale i contributi versati dal candidato al partito, movimento o lista di appartenenza.*

4. **(Omissis) (78)**

77 Titolo inserito dall'art. 11 della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

78 Comma abrogato dall'art. 33 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 54quater

(Presentazione dei rendiconti)

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste di candidati che hanno partecipato all'assegnazione dei seggi ed i candidati proclamati eletti devono depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale, sottoscrivendolo sotto la propria responsabilità su apposito modulo predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 54quinquies, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento.

2. L'obbligo di presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale sussiste anche per coloro la cui elezione sia convalidata nel corso della legislatura. La presentazione del rendiconto ha luogo entro trenta giorni dalla data di convalida dell'elezione.

3. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati tutti i contributi e servizi gratuiti provenienti dalle persone fisiche, con l'indicazione nominativa se di importo o valore superiore a 2.500 euro, e tutti i contributi e servizi gratuiti di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi, con l'indicazione nominativa dei soggetti stessi.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione, la Presidenza del Consiglio regionale trasmette i rendiconti alla Commissione di cui all'articolo 54quinquies e dà notizia della presentazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione, indicando altresì l'importo della spesa complessivamente sostenuta.

5. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici.

Art. 54quinquies

(Commissione di garanzia regionale)

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, di seguito denominata Commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, e da tre dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale.

2. I componenti della Commissione sono nominati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'elezione. La deliberazione individua il presidente della Commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali.

3. I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di un'indennità di presenza da stabilire con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 54sexies

(Controllo delle spese elettorali)

1. *La Commissione verifica la conformità alla legge e la regolarità della documentazione, prodotta a giustificazione delle spese, e delle fonti di finanziamento indicate.*

2. *Qualora dall'esame dei rendiconti e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.*

3. *I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro centoventi giorni dalla ricezione. Tale termine è sospeso nel periodo a disposizione degli interessati per la presentazione delle memorie e dei documenti di cui al comma 2.*

4. *Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 54quater, comma 1, ovvero di quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo in caso di convalida dell'elezione nel corso della legislatura, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della regione può presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.*

Art. 54septies

(Obbligo di comunicazione)

1. *Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione ed al Co.Re.Com. i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.*

2. *In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).*

Art. 54octies

(Messa a disposizione dei locali)

1. *A decorrere dal giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, le amministrazioni comunali e regionale sono tenute a mettere a disposizione delle liste presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per le amministrazioni stesse.*

Art. 54novies

(Sondaggi)

1. *Nei quindici giorni precedenti la data dell'elezione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto.*

2. *Il Co.Re.Com. determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.*

3. *La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l'elezione del Consiglio regionale, realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:*

a) *soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;*

b) *committente ed acquirente;*

c) *numero delle persone interpellate e universo di riferimento;*

d) *domande rivolte;*

e) *percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;*

f) *criteri seguiti per l'individuazione del campione;*

g) *date in cui è stato realizzato il sondaggio;*

h) *metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.*

4. *In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della l. 28/2000.*

Art. 54decies

(Sanzioni per i candidati)

1. *In caso di violazione del limite di spesa per la campagna elettorale di cui all'articolo 54ter, comma 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.*

2. *In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.*

3. *In caso di superamento del limite massimo di spesa consentito dall'articolo 54ter, comma 2, per un ammontare pari o superiore al doppio di*

quanto in esso stabilito, la Commissione applica il massimo della sanzione di cui al comma 1.

4. La mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'articolo 54quater, comporta, previa diffida da parte della Commissione a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, la decadenza del candidato proclamato eletto.

5. Al fine della dichiarazione di decadenza, la Commissione dà comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione di cui al comma 4 al Presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale pronuncia la decadenza con deliberazione, ai sensi del proprio regolamento interno.

Art. 54 undecies

(Sanzioni per partiti, movimenti e liste)

1. In caso di violazione del limite di spesa previsto dall'articolo 54ter, comma 1, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite ivi previsto e non superiore al triplo di detto importo.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. In caso di mancata presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, la Commissione, previa diffida a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro.

Art. 54 duodecies

(Proventi delle sanzioni e rinvio alla normativa statale)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con esclusione dell'articolo 16, salvo quanto diversamente disposto (79).

79 Comma così modificato dall'art. 34 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

TITOLO VI

CONVOCAZIONE E PRIMI COMPITI DEL NUOVO CONSIGLIO

Art. 55

(Convocazione del nuovo Consiglio regionale)

1. Il *Presidente della Regione* convoca, entro i termini previsti dall'art. 4, comma cinque, il nuovo Consiglio regionale.

Art. 56

(Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio elettorale regionale durante la loro attività o posteriormente.

2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano state annullate, non hanno effetto.

3. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio elettorale regionale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio elettorale regionale. La segreteria ne rilascia ricevuta. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

4. In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista taluna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

5. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la segreteria del Consiglio ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.

6. Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato alcun reclamo, annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 57

(Seggio vacante)

1. Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o, durante il quinquennio, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Art. 58

(Accettazione delle dimissioni da Consigliere regionale)

1. È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59

(Elettorato attivo)

1. L'applicazione della disposizione di cui all'art. 2, relativa al requisito della residenza nel territorio della Regione, richiesto ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio regionale, è rinviata all'emanazione di apposita legge dello Stato, al fine di garantire nell'anno il diritto di voto nel Comune di precedente residenza.

Art. 60 **(80)**

(Rinvio alla normativa statale)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione della Camera dei Deputati.

Art. 61

(Omissis) (81)

Art. 62

(Spese elettorali)

1. **(Omissis) (82)**

2. Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai Presidenti di seggio, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dall'amministrazione regionale.

3. *La Regione, al fine di garantire agli elettori residenti all'estero aventi diritto la tutela del diritto di partecipare alle elezioni regionali, autorizza i Comuni della Regione ad erogare una indennità stabilita con deliberazione della Giunta regionale a favore di tali elettori che hanno esercitato il diritto di voto regionale. L'indennità è corrisposta dal Comune dove è stato esercitato il diritto di voto su presentazione della tessera elettorale timbrata dalla sezione dove è stato esercitato tale diritto. I Comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze di cui al presente comma a ciascuno degli elettori residenti all'estero aventi diritto, unitamente all'invio della tessera o della cartolina d'avviso di elezioni regionali (83).*

80 Articolo così sostituito dall'art. 12 della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

81 Articolo abrogato dall'art. 35 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

82 Comma abrogato dall'art. 15 della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21.

83 Comma così sostituito dall'art. 36 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

4. Tutte le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione.

5. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione delle *tessere elettorali*, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'Ufficio elettorale di sezione sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione.

6. Per l'erogazione delle indennità di cui al comma tre, ai Comuni che ne facciano espressa richiesta, corredata da previsione di spesa riferita al numero dei possibili beneficiari, può essere concessa, con deliberazione della Giunta regionale, una anticipazione fino al 50 per cento della spesa prevista.

Art. 63 (84)

(Inapplicabilità di norme)

1. *Non sono applicabili gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 e 35 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, come modificata dalla legge 5 maggio 1978, n. 157.*

Art. 64

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati a decorrere dal 1993 con la legge di bilancio di cui all'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

84 Articolo così sostituito dall'art. 13 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 1994, n. 320.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta.

Testo aggiornato al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 141

(Omissis)

Art. 5 (1).

(Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

1. *Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono in Valle d'Aosta ininterrottamente da un anno ovvero si trovano in una delle seguenti condizioni:*

- a) *risiedono nella provincia di Trento o in quella di Bolzano senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza da un comune della regione Valle d'Aosta dove hanno maturato il diritto di voto;*
- b) *risiedono in Valle d'Aosta, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per i consigli provinciali e prima del trasferimento avevano maturato l'anno ininterrotto di residenza nel territorio della Regione;*
- c) *sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 6-ter.*

2. *I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta purché si rendano nuovamente reperibili e siano stati in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alla data della cancellazione.*

Art. 6 (2).

(Adempimenti dell'ufficiale elettorale dei comuni della regione Valle d'Aosta).

1. *L'ufficiale elettorale di ogni comune della regione Valle d'Aosta, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio regionale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 5.*

2. *Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi ammi-*

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 141.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 141.

nistrativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 6-bis (3).

(Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta).

1. Nei comuni della Repubblica è tenuta la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.

2. I cittadini che trasferiscono la residenza in un comune della regione Valle d'Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, restano iscritti nella lista di cui al comma 1 fino al compimento del periodo residenziale previsto dall'articolo 5.

3. Nelle liste elettorali aggiunte devono, altresì, essere compresi i cittadini che, pure essendo stati iscritti, in sede di revisione semestrale, nelle liste elettorali di un comune della regione Valle d'Aosta, non hanno tuttavia maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale, i periodi residenziali stabiliti nell'articolo 5. A tale fine, non oltre quarantotto ore dal compimento dei termini indicati nell'articolo 30, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, i sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta devono comunicare, ai comuni di loro ultima residenza, i nominativi dei cittadini da iscrivere nelle liste elettorali aggiunte.

4. Nelle liste elettorali aggiunte di cui al comma 1 sono iscritti anche i cittadini che risiedono nella regione Valle d'Aosta avendovi trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano senza avere maturato nelle medesime il periodo residenziale prescritto per l'elezione del rispettivo consiglio provinciale. A tale fine detti cittadini vengono cancellati dalla lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Trento o di Bolzano. Ai fini della votazione tali cittadini sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione risiedevano prima del trasferimento in una delle province anzidette.

5. Fino alla maturazione dei periodi residenziali prescritti dalla legge regionale gli elettori iscritti nelle liste ai sensi dei commi precedenti hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale che si dovessero svolgere nel comune nelle cui liste elettorali aggiunte sono iscritti. A tale fine, gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano la residenza prima del trasferimento nella regione Valle d'Aosta.

6. I sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta devono comunicare ai comuni interessati, entro quarantotto ore, ogni trasferimento che, durante la

(3) Articolo aggiunto dall'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 141.

maturazione dei prescritti periodi residenziali, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale perche' ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.

7. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell'ambito della regione Valle d'Aosta il prescritto periodo residenziale oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio regionale in un qualsiasi altro comune della Repubblica.

Art. 6-ter (4).

(Elettori residenti all'estero).

1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui all'articolo 5.

2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto nel comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti.

3. I cittadini emigrati all'estero che, alla data di emigrazione, erano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui all'articolo 6-bis, restano iscritti nelle predette liste. Ai fini della maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 5 il periodo di residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta e' determinato anche con riferimento al periodo già compiuto prima dell'emigrazione e riprende a decorrere dal giorno del rimpatrio.

4. I cittadini di cui al comma 1 che, rimpatriati definitivamente, abbiano trasferito la propria residenza in un comune della regione Valle d'Aosta sono considerati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui hanno trasferito la residenza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al figlio nato all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero, nonché al cittadino straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, sempreché, rispettivamente il genitore o il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali, oppure siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte.

(Omissis)

(4) Articolo aggiunto dall'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 141.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299
**Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio,
l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale
a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge
30 aprile 1999, n. 120.**

TITOLO I

DISPOSIZIONI SULL'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA TESSERA ELETTORALE

Art. 1.

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2.

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D (1) allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

- a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;
- b) luogo e data di nascita;
- c) indirizzo;
- d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
- e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

(1) I modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D sono stati sostituiti con decreto del Ministro dell'Interno 16 novembre 2000.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 3.

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Art. 4.

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5.

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (2).

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con contestuale abrogazione dei testi normativi sopra riportati (legge 675/1996, decreto legislativo 135/1999 e D.P.R. 318/1999).

Art. 6.

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

Art. 7.

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8.

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista (dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191) (3).

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui (all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191) (3).

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

(3) L'art. 2, comma 10, della legge 127/1997 è stato abrogato dall'art. 77, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si veda ora l'art. 36 del D.P.R. 445/2000.

TITOLO II

**MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI
ALLA NORMATIVA SULLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E
REFERENDARIE, CONSEGUENTI ALLA ISTITUZIONE
DELLA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE.**

Art. 9.

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (4).

Art. 10.

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 11.

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto (5).

(4) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62, l'apertura dell'Ufficio elettorale comunale deve intendersi estesa anche alla giornata del lunedì, per tutta la durata delle operazioni di voto.

(5) Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) sono disciplinate le modalità di esercizio, in occasione delle elezioni politiche, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità). In particolare, l'ultimo comma del citato articolo – comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità) – prevede ora la possibilità di annotazione sulla tessera elettorale, mediante apposizione di un simbolo o codice, del diritto al voto assistito; detta norma, infatti, così recita: "Art. 55, ultimo comma: L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni".

Art. 12.

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

Art. 13.

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dal seguente: "I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti."

Art. 14.

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 15.

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico," del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico," del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE

TABELLA C (2ª Parte)

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO / ATTESTATION DE VOTE	
1 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	16 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN
2 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	17 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN
3 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	18 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN
4 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	13 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN
5 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	14 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN
6 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	15 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN
7 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	10 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN
8 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	11 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN
9 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	12 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN

furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal Comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. Sono ammessi al voto per le elezioni del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il ventesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione). Per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono ammessi al voto gli elettori che risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno un anno.

En cas de perte ou de vol, la Commune délivre une copie de la présente carte sur demande de l'électeur assortie de la déclaration de perte ou de vol déposée aux autorités de sécurité publique compétentes. Ont vocation à prendre part au vote pour l'élection du Sénat de la République les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis (art. 58, 1er alinéa, de la Constitution). Ont vocation à prendre part au vote pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste les électeurs résidant sur le territoire de la région depuis un an au moins, sans interruption.

Legge 5 febbraio 2003, n. 17
**Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte
degli elettori affetti da gravi infermità**

Art. 1.

1. All'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "nel Comune" sono sostituite dalle seguenti: "in un qualsiasi Comune della Repubblica".

2. All'articolo 55 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni (1)."

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con contestuale abrogazione della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Legge 27 gennaio 2006, n. 22

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

Testo aggiornato alla legge 7 maggio 2009, n. 46.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Art. 1

(Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione) (1)

1 *Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore (2).*

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. *Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:*

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;*
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (3).*

(1) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

(3) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi (4).

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b) attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto (5).

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

- a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni

(4) Comma così inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della Legge 7 maggio 2009, n. 46.

(5) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della Legge 7 maggio 2009, n. 46.

elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori (6).

(6) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della Legge 7 maggio 2009, n. 46.

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 141

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle D'Aosta/Vallee d'Aoste, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale

Art. 1.

L'articolo 5 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, è sostituito dal seguente: «Art. 5 (*Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta*). - 1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono in Valle d'Aosta ininterrottamente da un anno ovvero si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) risiedono nella provincia di Trento o in quella di Bolzano senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza da un comune della regione Valle d'Aosta dove hanno maturato il diritto di voto;
- b) risiedono in Valle d'Aosta, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per i consigli provinciali e prima del trasferimento avevano maturato l'anno ininterrotto di residenza nel territorio della Regione;
- c) sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 6-ter.

2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta purché si rendano nuovamente reperibili e siano stati in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alla data della cancellazione.».

Art. 2.

L'articolo 6 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, è sostituito dal seguente: «Art. 6 (*Adempimenti dell'ufficiale elettorale dei comuni della regione Valle d'Aosta*). - 1. L'ufficiale elettorale di ogni comune della regione Valle d'Aosta, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio regionale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 5.

2. Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.».

Art. 3.

Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis (*Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta*). - 1. Nei comuni della Repubblica è tenuta la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.

2. I cittadini che trasferiscono la residenza in un comune della regione Valle d'Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, restano iscritti nella lista di cui al comma 1 fino al compimento del periodo residenziale previsto dall'articolo 5.

3. Nelle liste elettorali aggiunte devono, altresì, essere compresi i cittadini che, pure essendo stati iscritti, in sede di revisione semestrale, nelle liste elettorali di un comune della regione Valle d'Aosta, non hanno tuttavia maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale, i periodi residenziali stabiliti nell'articolo 5. A tale fine, non oltre quarantotto ore dal compimento dei termini indicati nell'articolo 30, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, i sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta devono comunicare, ai comuni di loro ultima residenza, i nominativi dei cittadini da iscrivere nelle liste elettorali aggiunte.

4. Nelle liste elettorali aggiunte di cui al comma 1 sono iscritti anche i cittadini che risiedono nella regione Valle d'Aosta avendovi trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano senza avere maturato nelle medesime il periodo residenziale prescritto per l'elezione del rispettivo consiglio provinciale. A tale fine detti cittadini vengono cancellati dalla lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Trento o di Bolzano. Ai fini della votazione tali cittadini sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione risiedevano prima del trasferimento in una delle province anzidette.

5. Fino alla maturazione dei periodi residenziali prescritti dalla legge regionale gli elettori iscritti nelle liste ai sensi dei commi precedenti hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale che si dovessero svolgere nel comune nelle cui liste elettorali aggiunte sono iscritti. A tale fine, gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano la residenza prima del trasferimento nella regione Valle d'Aosta.

6. I sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta devono comunicare ai comuni interessati, entro quarantotto ore, ogni trasferimento che, durante la

maturazione dei prescritti periodi residenziali, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale perché ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.

7. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell'ambito della regione Valle d'Aosta il prescritto periodo residenziale oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio regionale in un qualsiasi altro comune della Repubblica.

Art. 6-ter.

(Elettori residenti all'estero).

1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui all'articolo 5.

2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto nel comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti.

3. I cittadini emigrati all'estero che, alla data di emigrazione, erano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui all'articolo 6-bis, restano iscritti nelle predette liste. Ai fini della maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 5 il periodo di residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta è determinato anche con riferimento al periodo già compiuto prima dell'emigrazione e riprende a decorrere dal giorno del rimpatrio.

4. I cittadini di cui al comma 1 che, rimpatriati definitivamente, abbiano trasferito la propria residenza in un comune della regione Valle d'Aosta sono considerati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui hanno trasferito la residenza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al figlio nato all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero, nonché al cittadino straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, sempreché, rispettivamente il genitore o il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali, oppure siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte.».

Legge 30 maggio 2008, n. 96.

**Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49,
recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della
espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.**

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

INDICE

AvvertenzaPag. 3

PRIMA SEZIONE
L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO I
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO

§ 1. Composizione del seggioPag. 6
§ 2. Obblighi e sanzioniPag. 6
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale dei componenti del seggio
e dei rappresentanti di listaPag. 6

CAPITOLO II
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 4. Nomina e sostituzione del presidentePag. 7
§ 5. Poteri decisionali del presidentePag. 7
§ 6. Poteri di polizia del presidentePag. 7

CAPITOLO III
IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 7. Funzioni del vicepresidentePag. 9

CAPITOLO IV
GLI SCRUTATORI

§ 8. Nomina degli scrutatoriPag. 10
§ 9. Compiti degli scrutatoriPag. 10
§ 10. Potere consultivo degli scrutatoriPag. 10
§ 11. Potere di decisione degli scrutatoriPag. 10

CAPITOLO V
IL SEGRETARIO DEL SEGGIO

§ 12. Nomina del segretario del seggioPag. 11
§ 13. Compiti del segretario del seggioPag. 11
§ 14. Verbale delle operazioni del seggioPag. 11

CAPITOLO VI
IL SEGGIO SPECIALE

- § 15. Il seggio specialePag. 13
§ 16. Composizione del seggio specialePag. 13
§ 17. Il segretario del seggio specialePag. 13
§ 18. Compiti del seggio specialePag. 13

CAPITOLO VII
I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

- § 19. I rappresentanti di listaPag. 14
§ 20. Diritti dei rappresentanti delle listePag. 14
§ 21. Qualifica di pubblico ufficiale dei rappresentanti di listaPag. 15
§ 22. Sanzioni per i rappresentanti di listaPag. 15

CAPITOLO VIII
OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

- § 23. Consegna al presidente del materiale necessario
per le operazioni di voto e di scrutinioPag. 16
§ 24. Controllo dell'arredamentoPag. 18
§ 25. Arredamento della sala della votazione per facilitare l'accesso ai disabili Pag. 19
§ 26. Custodia della sala della votazionePag. 19

SECONDA SEZIONE
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO IX
COSTITUZIONE DEL SEGGIO

- § 27. Insediamento del seggioPag. 22
§ 28. Eventuale sostituzione dei componenti del seggioPag. 22
§ 29. Insediamento del seggio specialePag. 23
§ 30. Ammissione dei rappresentanti di lista presso la sezionePag. 23
§ 31. Persone che possono entrare nella sala della votazionePag. 23
§ 32. Accesso alla sala della votazionePag. 23

CAPITOLO X
OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

- § 33. Determinazione dell'ora di raccolta del voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto Pag. 25
- § 34. Determinazione dell'ora di raccolta del voto nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, nei luoghi di detenzione e nelle sezioni ospedaliere con elettori ricoverati impossibilitati a raggiungere la cabina Pag. 25
- § 35. Determinazione dell'ora di raccolta del voto a domicilio Pag. 25
- § 36. Annotazioni da riportare nelle liste degli elettori della sezione Pag. 26

CAPITOLO XI
AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

- § 37. Autenticazione delle schede: firma e timbratura Pag. 27
- § 38. Determinazione del numero delle schede da autenticare Pag. 27
- § 39. Ripartizione delle schede da autenticare Pag. 27
- § 40. Apertura del plico sigillato che contiene il timbro della sezione ... Pag. 28
- § 41. Timbratura delle schede Pag. 28
- § 42. Rinvio delle operazioni del seggio e custodia della sala Pag. 29

TERZA SEZIONE
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XII
OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

- § 43. Ricostituzione del seggio Pag. 32
- § 44. Verifica dell'integrità dei sigilli e del materiale di voto Pag. 32
- § 45. Consegna al presidente del seggio speciale del materiale per il voto .Pag. 32

CAPITOLO XIII
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

- § 46. Apertura della votazionePag. 33
- § 47. Divieto di portare nelle cabine elettorali telefoni cellulari
o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini Pag. 34
- § 48. Ammissione al voto degli elettoriPag. 34
- § 49. Identificazione degli elettoriPag. 35
- § 50. Verifica della tessera elettoralePag. 36
- § 51. Consegna della scheda e della matita all'elettorePag. 36
- § 52. Votazione dell'elettore e riconsegna della scheda al presidentePag. 37

CAPITOLO XIV
CASI PARTICOLARI CHE POSSONO VERIFICARSI
NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

- § 53. Voto di un elettore portatore di un handicap fisicoPag. 38
- § 54. Operazioni da svolgere per il voto assistito degli elettori
con handicap fisicoPag. 39
- § 55. Voto di un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza
o ad attestazione del sindacoPag. 40
- § 56. Voto del presidente, degli scrutatori, del segretario, dei rappresentanti
di lista, degli agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio . .Pag. 40
- § 57. Voto degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica presenti
sul territorioPag. 41
- § 58. Voto di elettori non deambulantiPag. 42
- § 59. Elettore che riscontra il deterioramento della propria schedaPag. 42
- § 60. Elettore che non vota nella cabinaPag. 43
- § 61. Elettore che indugia nell'espressione del votoPag. 43
- § 62. Riconsegna da parte dell'elettore di una scheda senza il timbro
della sezione e/o senza la firma dello scrutatore Pag. 43
- § 63. Elettore che non restituisce la schedaPag. 44
- § 64. Elettore che non riconsegna la matitaPag. 44
- § 65. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urnePag. 44

CAPITOLO XV

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

- § 66. Votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di curaPag. 45
- § 67. Operazioni di voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto ..Pag. 45
- § 68. Operazioni di voto nei luoghi di cura da 100 a 199 posti lettoPag. 47
- § 69. Operazioni di voto nei luoghi di cura con 200 o più posti letto -
sezioni ospedalierePag. 48

CAPITOLO XVI

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

- § 70. Voto dei detenutiPag. 49
- § 71. Operazioni di voto nei luoghi di detenzionePag. 49

CAPITOLO XVII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

- § 72. Voto domiciliare di elettori affetti da infermità
che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazionePag. 51
- § 73. Raccolta del voto a domicilioPag. 51

CAPITOLO XVIII

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

- § 74. Chiusura della votazione alle 22 della domenicaPag. 54

CAPITOLO XIX

OPERAZIONI DI RISCONTRO DA COMPIERE SUBITO DOPO LA VOTAZIONE

- § 75. PremessaPag. 55
- § 76. Operazioni preliminari all'accertamento del numero dei votanti ...Pag. 55
- § 77. Accertamento del numero complessivo dei votanti della sezione ...Pag. 56
- § 78. Controllo delle schede residue - Formazione dei relativi plichiPag. 57
- § 79. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione,
i registri maschili e femminili per l'annotazione del numero della tessera
elettorale, il registro per l'annotazione della consegna dei telefoni cellulari
e le schede non utilizzatePag. 57
- § 80. Chiusura del seggio e rinvio delle operazioni di scrutinioPag. 57

QUARTA SEZIONE
OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XX
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

- § 81. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio .Pag. 60

CAPITOLO XXI
TERMINI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- § 82. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinioPag. 61
§ 83. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate
entro le ore 13Pag. 61

CAPITOLO XXII
LO SCRUTINIO

- § 84. Inizio dello scrutinioPag. 62
§ 85. Spoglio e registrazione dei votiPag. 62
§ 86. Sistema elettoralePag. 63
§ 87. Casi di nullitàPag. 63
§ 88. Schede bianchePag. 65
§ 89. Voti contestatiPag. 65
§ 90. Controllo dello spoglioPag. 66
§ 91. Corrispondenza numerica tra schede spogliate e votantiPag. 66
§ 92. Risultato dello scrutinioPag. 67
§ 93. Invio dell'estratto del verbale della sezione con i risultati
della votazione e dello scrutinioPag. 67
§ 94. Restituzione del materiale elettoralePag. 67

CAPITOLO XXIII
RICONSEGNA DEL MATERIALE

- § 95. Incaricati del ritiro del materialePag. 69
§ 96. Confezione del plico con il materiale da restituirePag. 69

QUINTA SEZIONE
OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

CAPITOLO XXIV
OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

§ 97. Premessa	Pag. 72
§ 98. Composizione del seggio	Pag. 72
§ 99. Apertura della votazione di ballottaggio	Pag. 72
§ 100. Spoglio e registrazione dei voti	Pag. 72

SESTA SEZIONE
DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XXV
SANZIONI PENALI

§ 101. Sanzioni penali previste per i componenti del seggio	Pag. 74
§ 102. Sanzioni penali previste per coloro che turbano le operazioni di votazione e di scrutinio	Pag. 74
§ 103. Chi può promuovere l'azione penale	Pag. 74

PARTE SETTIMA
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati	Pag. 79
Legge 5 agosto 1962, n. 1257, come modificata dalla legge 5 maggio 1978, n. 157. Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta	Pag. 95
Legge 23 aprile 1976, n. 136. Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale	Pag. 99
Legge 15 gennaio 1991, n. 15. Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti	Pag. 105
Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate	Pag. 109
Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3. Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta	Pag. 111
Decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320. Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta	Pag. 151

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.
 Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio,
 l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale
 a carattere permanente, a norma dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1999,
 n. 120 pag. 155

Legge 5 febbraio 2003, n. 17. Nuove norme per l’esercizio
 del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità pag. 163

Legge 27 gennaio 2006, n. 22. Conversione in legge, con modificazioni,
 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per
 l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione
 informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori
 OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche. pag. 165

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 141. Norme di attuazione
 dello statuto speciale della regione autonoma
 Valle D’Aosta/Vallee d’Aoste, in materia di esercizio del diritto di voto
 per le elezioni del Consiglio regionale. pag. 169

Legge 30 maggio 2008, n. 96. Conversione in legge del decreto-legge
 1° aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare
 la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali
 e referendarie. pag. 173